SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 198



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 agosto 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

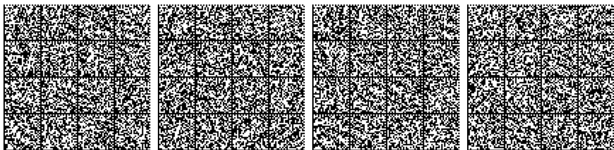
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice del Benaco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Felice del Benaco (Brescia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice del Benaco (Brescia) è sciolto.

La dott.ssa Anna Frizzante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice del Benaco (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 luglio 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 luglio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice del Benaco (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Frizzante, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Brescia.

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Ozegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

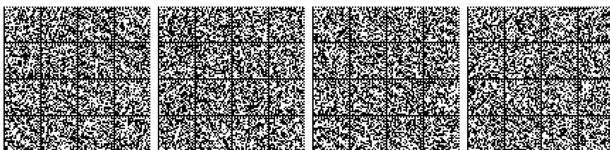
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Ozegna (Torino) ed il sindaco nella persona del signor Sergio Bartoli;

Vista la deliberazione n. 35 del 16 luglio 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Sergio Bartoli dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Decreta:

Il consiglio comunale di Ozegna (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ozegna (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Sergio Bartoli.

In occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 il signor Sergio Bartoli è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Piemonte.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 16 luglio 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ozegna (Torino).

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati eletti il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) ed il sindaco nella persona del sig. Piero Marrese;

Vista la deliberazione n. 12 del 12 luglio 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Piero Marrese dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Piero Marrese.

In occasione delle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2024 il sig. Piero Marrese è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Basilicata.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 12 luglio 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera).

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Bussi sul Tirino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bussi sul Tirino (Pescara);

Considerato altresì che, in data 14 luglio 2024, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;



Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Salvatore Lagatta.

Il citato amministratore, in data 14 luglio 2024, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara).

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04410

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 2024.

Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, concernente: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

Visto l'art. 4, comma 5, della predetta legge secondo il quale l'avvocato del migrante di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettera *d)* del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non è possibile la partecipazione all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, si reca, per lo svolgimento dell'incarico nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)* del protocollo e in tal caso gli sono liquidate, così come all'interprete, le spese di viaggio e di soggiorno;

Rilevato che l'art. 4, comma 5, prevede altresì che la misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno liquidabili all'interprete e all'avvocato sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

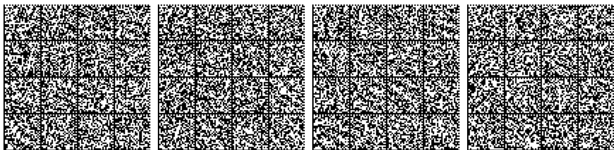
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce la misura e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti all'avvocato e all'interprete nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Legge di ratifica»: la legge 21 febbraio 2024, n. 14 di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno»;

b) «TU spese di giustizia»: il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

c) «TU immigrazione»: il decreto legislativo 25 luglio 1998, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

d) «avvocato»: l'avvocato del migrante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo per partecipare all'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge di ratifica;

e) «interprete»: l'interprete, nominato dal giudice, che si reca nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo per partecipare all'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo della legge di ratifica;

f) «trasferta»: il viaggio e il soggiorno dell'avvocato o dell'interprete nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo per lo svolgimento dell'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica;

g) «trasporto»: il viaggio di andata e ritorno tra Italia e Albania, comprensivo degli spostamenti, esclusivamente su territorio italiano o albanese, per raggiungere il luogo di arrivo e partenza.

Art. 3.

Spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili

1. Sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio esclusivamente gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo e per fare ritorno in Italia.

2. Sono rimborsabili a titolo di spese di soggiorno esclusivamente gli esborsi documentati per l'alloggio e per il vitto fruiti durante la trasferta.

Art. 4.

Spese di trasferta rimborsabili

1. Sono rimborsabili a titolo di spese di trasferta esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica. Tali spese sono liquidate, in conformità all'art. 5, nella misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.

Art. 5.

Istanza di liquidazione

1. Per il rimborso delle spese previste dall'art. 3 l'avvocato e l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza prevista dall'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.

2. L'avvocato, fuori dai casi previsti dall'art. 14, comma 4, quarto periodo, del TU Immigrazione, documenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per il quale si è svolta l'udienza di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.

3. L'istanza di liquidazione indica distintamente le spese di viaggio e di soggiorno ed è corredata della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disposto dalla legge di ratifica si applica il TU spese di giustizia.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297

24A04432

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa tessile Arianese a r.l.», in Ariano Irpino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;



Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale del 3 settembre 2003, con il quale la società cooperativa «Cooperativa tessile Arianese a rl», con sede in Ariano Irpino (AV), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Lazazzera;

Preso atto delle gravi irregolarità attinenti la gestione dell'*iter* di scioglimento da parte del dott. Alessio Lazazzera, riscontrate da questa autorità di vigilanza, per operazioni strettamente connesse al ruolo di commissario liquidatore e a lui comunicate con la richiesta di aggiornamenti sullo stato della procedura inviata con nota ministeriale prot. n. 192187 del 7 giugno 2023, quale non ha avuto riscontro;

Atteso che nella fattispecie si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0025603 del 31 gennaio 2023;

Tenuto conto che non risultano pervenute alla Direzione osservazioni e controdeduzioni al citato avvio;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, di provvedere alla sostituzione del dott. Alessio Lazazzera dall'incarico *de quo*, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Marino Chieffo, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 22 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);



Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Alessio Lazazzera è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale del 3 settembre 2003, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Marino Chieffo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tessile Arianese a rl», con sede in Ariano Irpino (AV) - codice fiscale 01843780642, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 3 settembre 2003, in sostituzione del dott. Alessio Lazazzera.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2024

Il direttore generale: DONATO

24A04337

DECRETO 5 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Sannio Beneventano soc. coop. a r.l.», in Torrecuso.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 154/SAA/2008 del 29 luglio 2018, con il quale la società cooperativa «Consorzio Sannio Beneventano soc. coop. a r.l.», con sede in Torrecuso (BN), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Raffaele Romano;

Preso atto delle gravi irregolarità attinenti la gestione dell'*iter* di scioglimento da parte del dott. Raffaele Romano, riscontrate da questa autorità di vigilanza, per operazioni strettamente connesse al ruolo di commissario liquidatore e a lui comunicate con la richiesta di aggiornamenti sullo stato della procedura inviata con nota ministeriale prot. n. 425396 dell'11 dicembre 2018 la quale non



ha avuto riscontro e successivamente con la diffida agli adempimenti obbligatori prot. n. 0085998 del 27 marzo, anch'essa senza riscontro;

Atteso che nella fattispecie si è altresì provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con la suddetta nota ministeriale prot. n. 0085998 del 27 marzo 2023;

Tenuto conto che non risultano pervenute alla direzione osservazioni e controdeduzioni al citato avvio;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, di provvedere alla sostituzione del dott. Raffaele Romano dall'incarico *de quo*, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Paola Pietrantonio, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 20 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Raffaele Romano è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale n. 154/SAA/2008 del 29 luglio 2008, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, la dott.ssa Paola Pietrantonio è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Sannio Beneventano soc. coop. a r.l.», con sede in Torrecuso (BN) - c.f. 00919870626, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 154/SAA/2008 del 29 luglio 2008, in sostituzione del dott. Raffaele Romano.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2024

Il direttore generale: DONATO

24A04339

DECRETO 6 agosto 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Tecno-House», in Casaluce.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;



Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 193/SAA/2016 del 30 dicembre 2016, con cui la società cooperativa «Cooperativa edilizia Tecno-House», con sede in Casaluce (CE), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Fereoli;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 10 maggio 2023 dal dott. Antonio Fereoli, acquisite agli atti d'ufficio con nota prot. n. 0167804;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Alberto Verde, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 23 maggio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Antonio Fereoli è revocato dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale n. 193/SAA/2016 del 30 dicembre 2016, quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Alberto Verde è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Tecno-House», con sede in Casaluce (CE) - c.f. 02094890619, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 193/SAA/2016 del 30 dicembre 2016, in sostituzione del dott. Antonio Fereoli.



Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2024

p. Il direttore generale: D'ADAMO

24A04338

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2024.

Approvazione delle linee guida per la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) in materia di metodi, tecniche e pratiche valutative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI,
LA VALUTAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, del predetto decreto legislativo;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli *standards* di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW), adottato dalla conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Vista la sezione A-I/6 del codice STCW che, per quanto attiene la «Valutazione della competenza» al paragrafo 6 prevede che «*Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:*

.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;

.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;

.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;

.4 have gained practical assessment experience; and

.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor»;

Vista la direttiva UE 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2022 concernente il testo consolidato delle modifiche apportate alla direttiva 2008/106/CE, dalla direttiva UE 2019/1159 che ha abrogato la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 18 della direttiva UE 2022/993 che al paragrafo 2, lettera *f)* punti (iii-iv) prevede che «chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:

iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;

iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione».

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visti gli esiti della visita condotta dalla competente agenzia EMSA (*European Maritime Safety Agency*) nel periodo 4-14 ottobre 2022 sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva (UE) 2022/993;



Considerata la necessità di dare piena attuazione alle indicazioni formulate con particolare riferimento alla necessità di definizione della disciplina concernente la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) secondo quanto stabilito dall'art. 18, par. 2, lettera *f)* della direttiva UE 2022/993, in relazione alla necessità di far acquisire ai predetti componenti competenze in materia di metodi, tecniche e pratiche di valutazione;

Ritenuto funzionale procedere di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in considerazione della riconosciuta competenza del personale docente degli istituti tecnici ad indirizzo marittimo (trasporti e logistica - conduzione del mezzo navale e conduzione di apparati e impianti marittimi) circa i metodi e le pratiche di valutazione;

Decretano:

Art. 1.

Scopo

Con il presente decreto e relative linee guida annesse si approvano e si rendono esecutive le norme che disciplinano la formazione dei componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC) ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera *f)* della direttiva UE 2022/993.

Art. 2.

Campo di applicazione

Il presente decreto e le relative linee guida annesse si applicano ai componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di competenza (CoC), ad esclusione del personale docente degli istituti tecnici ad indirizzo marittimo già qualificati allo scopo in relazione alla disciplina concernente il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 3.

Norme transitorie

I componenti delle commissioni d'esame che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già stati nominati per almeno tre volte come componenti delle citate commissioni, al fine di ottenere l'attestazione di cui all'allegato 2, dovranno frequentare il seminario di cui al punto 2. a. delle annesse linee guida.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto, unitamente alle linee guida ed all'annesso che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 24 luglio 2024

Il direttore generale per il mare,
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
SCARCHILLI

Il Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
CARLONE

Il direttore generale
per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
MANCA



ANNESSO

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC)

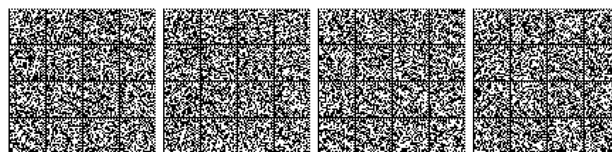
1. Premessa

I membri delle Commissioni d'esame - istituite per condurre la valutazione delle competenze per il rilascio dei CoC - sono nominati tra il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, insegnanti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo marittimo (Trasporti e Logistica – Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi), rappresentanti delle Corporazioni piloti e delle Associazioni di categoria della gente di mare.
La composizione delle Commissioni è pubblicata con provvedimento del Direttore marittimo competente per territorio.
Relativamente alla composizione delle Commissioni citate, è stato, però, osservato che alcuni membri non ricevono alcun orientamento sui metodi di valutazione dei candidati, né sussiste norma d'indirizzo ed evidenza documentale e che gli stessi abbiano acquisito preliminare esperienza pratica nella valutazione, così come richiesto dalla Direttiva UE 2022/993 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Al riguardo, infatti, l'articolo 18 della **Direttiva UE 2022/993** al paragrafo 2, lettera f) punti (iii-iv) prevede che «*chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:*
iii) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione».
La formazione e la valutazione della gente di mare, come richiesto dalla Convenzione, sono amministrate, supervisionate e monitorate in conformità con le disposizioni della sezione A-I/6 del **Codice STCW**. In particolare, per quanto attiene la "Valutazione della competenza" il paragrafo 6 della sezione A-I/6 del Codice STCW prevede che "*Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:*
.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;
.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;
.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;
.4 have gained practical assessment experience; and
.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor".

2. Scopo del documento nelle previsioni Direttiva UE 2022/993 e Codice STCW

Al fine di dare pratica attuazione alle previsioni dell'articolo 18 della Direttiva UE 2022/993 sopra richiamata, si prevede una procedura relativa all'erogazione di un corso di formazione rivolto ai componenti della Commissione d'esame non qualificati allo scopo.

a. Per quanto attiene il punto iii), le amministrazioni concertanti, ciascuno per la parte di propria competenza, con le presenti linee guida definiscono la struttura e i contenuti di uno specifico corso di formazione inerente i metodi, le tecniche e le pratiche valutative (punto 4) la cui erogazione sarà realizzata, anche in collaborazione con gli Istituti tecnici ad indirizzo marittimo, dai docenti delle Istituzioni Scolastiche di cui sopra, in possesso della necessaria qualificazione acquisita ai sensi della disciplina di formazione inziale e accesso al ruolo del personale insegnante della scuola secondaria di secondo grado; e



b. Relativamente al punto iv), si considera acquisita la necessaria esperienza quando il membro della commissione ha partecipato, in affiancamento, ad almeno 3 (tre) sessioni d'esame in commissione.
I membri di Commissione già impiegati in almeno tre sedute d'esame, si intendono direttamente abilitati previa frequenza del seminario di cui al punto a.

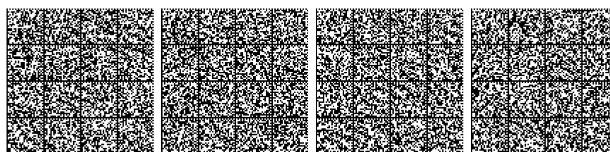
3. **Formazione dei membri della Commissione d'esame.**
I membri della Commissione d'esame appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera che avranno frequentato il corso di formazione di cui al punto 4, acquisito l'attestazione di cui al punto 5 e la necessaria esperienza di cui al punto 2b., sono abilitati, anche avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei docenti degli istituti tecnici ad indirizzo marittimo, a svolgere attività di formazione ai membri locali delle Commissioni nel rispetto dei contenuti di cui al punto 4.
Le presenti linee guida non disciplinano i rapporti inerenti al ruolo di formatori da definirsi in sede di realizzazione delle attività formative.

4. **Corso di formazione per i membri della Commissione d'esame**
Il corso di formazione per l'acquisizione delle competenze in materia di metodi, tecniche e pratiche valutative è sviluppato in 5 giorni sui principi generali di seguito riportati.

4.1 Concetto di valutazione
La valutazione è una modalità per scoprire se l'apprendimento ha avuto luogo ed è diventato significativo per l'apprendente. Consente al membro della Commissione di accertare se il candidato ha acquisito le competenze e le conoscenze necessarie per un corso o una qualifica.
Inoltre, l'efficacia di qualsiasi valutazione dipende in larga misura dalla precisione della descrizione preliminare dei programmi d'esame e delle modalità con cui verrà condotta la valutazione stessa.

4.2 Scopo della valutazione
Lo scopo della valutazione è quello di:
- favorire l'apprendimento dei candidati;
- Identificare i punti di forza e di debolezza dei candidati;
- analizzare l'efficacia di una particolare strategia didattica;
- migliorare l'efficacia dei programmi;
- migliorare l'efficacia dell'insegnamento.

4.3 Tipi di valutazione
I diversi tipi di valutazione possono essere classificati come:
a. Valutazione iniziale/diagnostica: Ciò dovrebbe avvenire prima che il tirocinante inizi un corso/qualifica per assicurarsi che sia sulla strada giusta. La valutazione diagnostica è una valutazione delle capacità, delle conoscenze, della forza e delle aree di sviluppo di un tirocinante. Questo può essere effettuato durante un setting individuale o di gruppo mediante l'uso di test pertinenti.
b. Valutazione formativa: È parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento e quindi è una valutazione "continua". Fornisce informazioni sui progressi dei tirocinanti e può essere utilizzato anche per incoraggiarli e motivarli. Scopo della valutazione formativa è quello di:
   1. Fornire feedback agli studenti.
   2. Motivare gli studenti.
   3. Diagnosticare i punti di forza e di debolezza degli studenti.
   4. Aiutare gli studenti a sviluppare metacognitivamente la consapevolezza di sé.
c. Valutazione sommativa: È progettata per misurare i risultati del tirocinante rispetto a obiettivi e traguardi definiti. Può assumere la forma di un esame o di un incarico e si svolge alla fine di un corso.



4.4 Criteri per la valutazione

La valutazione è espressa con voto in decimi nelle singole prove. Al fine di stabilire criteri condivisi nella definizione degli obiettivi di apprendimento, che devono essere significativi, chiari e imparziali, considerato che vanno individuate le caratteristiche di ogni prestazione per utilizzare scale numeriche al momento della valutazione, si rende necessario ridefinire il concetto di valutazione che non controlla più la sola riproduzione, ma la capacità di applicazione reale delle conoscenze possedute.

Documento fondamentale è la rubrica della valutazione. La rubrica risponde ad un processo dinamico, così come dinamico è l'apprendimento; ha lo scopo di promuovere e rafforzare ciascun candidato, dandogli l'opportunità di conseguire obiettivi significativi.

La rubrica di seguito riportata, che considera quattro fasce di livello, è riferita al complesso di tutte le discipline oggetto dell'esame.

Livelli di apprendimento	Voto	Descrittori
Livello avanzato	**10**	– Il candidato mostra piena e sicura padronanza nell'applicazione delle conoscenze e delle abilità. – Sa risolvere problemi complessi. – Svolge compiti in maniera precisa, utilizzando uno stile personale, originale e creativo. – Include tutte le informazioni necessarie in risposta alle richieste. – Fornisce informazioni anche oltre le richieste. – Fa esempi e cita fonti sempre in modo preciso. – Sa integrare le diverse conoscenze e operare collegamenti tra isaperi. – Espone con sicurezza e proprietà di linguaggio.
	9	– Il candidato mostra padronanza nell'applicazione delle conoscenze e delle abilità. – Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi. – Svolge compiti in maniera precisa, utilizzando uno stile personale, originale e creativo. – Include tutte le informazioni necessarie in risposta alle richieste. – Fa esempi e cita fonti in modo preciso. – Sa integrare le diverse conoscenze e operare collegamenti tra isaperi. – Espone con sicurezza e proprietà di linguaggio.
Livello Intermedio	**8**	– Il candidato mostra un adeguato livello di acquisizione dellecompetenze. – Applica regole e procedure in vari contesti in modo corretto. – Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi. – Ha un completo possesso delle conoscenze. – Fornisce informazioni per sostenere le risposte. – Fornisce alcuni dettagli e approfondimenti. – Fa esempi e spesso cita le fonti. – Espone in modo preciso e ordinato.



	7	– Il candidato mostra un livello di acquisizione delle competenzecomplessivamente accettabile. – Applica regole e procedure in compiti semplici in modosostanzialmente corretto. – Ha un possesso globale delle conoscenze. – Fornisce poche informazioni per sostenere le risposte. – Tralascia alcuni dettagli. – Cita qualche fonte. – Espone in maniera semplice ma chiara.
Livello base	**6**	– Il candidato possiede conoscenze e abilità essenziali e applicaregole e procedure fondamentali. – Svolge compiti semplici in situazioni note, talvolta supportatodall'aiuto dell'adulto. – Risponde solo in parte alle domande. – Utilizza qualche informazione a sostegno delle risposte. – Include pochi dettagli. – Non cita le fonti. – Commette degli errori. – Ha bisogno di guida nell'esposizione.
Livello non raggiunto	**5**	– Il candidato possiede conoscenze frammentarie, incomplete e superficiali e applica solo in parte regole e procedure in compiti semplici. – Riesce a orientarsi solo se guidato. – Commette degli errori anche gravi nell'esecuzione. – Espone in maniera incerta e imprecisa.
	4	– Il candidato non possiede alcuna conoscenza – Non riesce ad applicare conoscenze, regole e procedure. – Non è in grado di orientarsi. – Espone in modo confuso.

La valutazione sommativa degli apprendimenti tiene conto degli esiti delle verifiche scritte, grafiche, pratiche, orali e sui sistemi di simulazione.

Nella valutazione ogni membro della Commissione d'esame esprime il suo giudizio per confrontarlo ed integrarlo con quello degli altri e per comporre così un quadro più equilibrato ed esaustivo possibile della situazione di ciascun candidato.

Le eventuali valutazioni di insufficienza devono consentire al candidato la possibilità di recupero al fine di giungere ad esiti sufficienti. Pertanto, la Commissione d'esame non si limiterà a certificare le insufficienze, ma dovrà indicare percorsi, metodi e strategie per raggiungere esiti positivi.

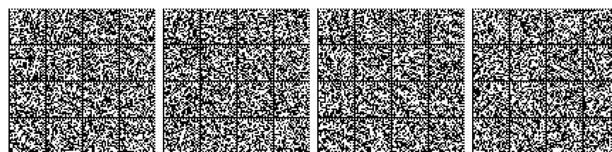
4.5 La valutazione e gli effetti "Alone", "Pigmalione" e "Stereotipia".

La valutazione fatta insieme da più membri della Commissione può consentire più facilmente di correggere e superare gli eventuali effetti soggettivi della valutazione stessa, come l'"effetto alone", l'"effetto Pigmalione" o della "profezia che si autoadempie", e l'"effetto stereotipia".

4.6 Come valutare: idealtipi docimologico ed ermeneutico

L'idealtipo docimologico è basato sul principio della misurabilità di ciascun fenomeno e sul primato dell'oggettività del dato attraverso la separazione tra soggetto ed oggetto di analisi, mentre l'idealtipo ermeneutico è basato sul principio dell'interpretazione soggettiva e sul primato del confronto e della condivisione dei significati attribuiti all'esperienza.

Sul piano operativo i due idealtipi indicati si riflettono nella diversa proporzione assegnata alle metodologie quantitative e qualitative.



4.7 Valutazione e soggettività

Di fronte alle difficoltà che si incontrano quando si vuole valutare adeguatamente un candidato, si può essere tentati di invocare l'oggettività di una misurazione quantitativa, come garanzia dagli errori e promessa di veridicità inattaccabile. Nel tempo tuttavia la distinzione tra prove qualitative (come il tema, le interrogazioni orali....) e prove quantitative ha perso la loro corrispondenza con il binomio oggettivo-soggettivo, che sembrava dover coincidere con altri binomi, attendibile-inattendibile, corretta-sbagliata, vera-falsa. Emerge chiaramente come non sia sufficiente l'utilizzo di un test strutturato a scelta multipla per fare della valutazione una procedura controllata e esente da errori.

4.8 Prove quantitative e qualitative

La principale differenza tra prove quantitative e qualitative è che le prime possono permettere all'insegnante di calcolare dei punteggi e tradurre il risultato in numeri, mentre le seconde si possono ricondurre alle prove orali che possono essere a volte la via migliore per seguire il ragionamento del candidato e verificare le capacità di argomentazione e la creatività personale messa in campo del candidato nel relazionarsi ai contenuti studiati.

Si ritiene generalmente consigliabile che i candidati ai certificati di competenza siano esaminati oralmente. Alcuni aspetti della competenza possono essere adeguatamente giudicati solo facendo dimostrare al candidato la sua capacità di svolgere compiti specifici in modo sicuro ed efficiente. La sicurezza della nave e la protezione dell'ambiente marino dipendono fortemente dall'elemento umano. La capacità dei candidati di reagire in modo organizzato, sistematico e prudente può essere giudicata più facilmente e in modo affidabile attraverso una prova orale/pratica che includa l'uso di modelli o simulatori che da qualsiasi altra forma di prova.

In ogni caso, un'interrogazione non strutturata o un compito scritto composti da domande aperte richiedono comunque ai membri della Commissione la scelta precisa degli ambiti di verifica e l'esplicitazione a priori dei criteri di valutazione per l'attribuzione dei voti rispetto ai singoli argomenti oggetto della specifica prova.

4.9 Valutazione attraverso prove ed esperienze

Sussiste una notevole differenza fra la valutazione condotta attraverso delle "prove" e la valutazione condotta attraverso delle "esperienze" prolungate, sistematiche, articolate nel tempo.

La prova dà una "misura" del momento ed indica se gli strumenti di raccolta dei dati sono precisi, nonché le capacità, le conoscenze, le abilità del momento: difficilmente però riesce a valutare i talenti reali, le risorse potenziali, le capacità inespresse per mancanza di esperienza, di educazione, di stimoli ecc.

Se vogliamo accertare i talenti inespressi di una persona e fare previsioni di qualche attendibilità sui livelli di apprendimento che potrà raggiungere, dobbiamo osservarla nelle esperienze di apprendimento prolungate, volte a rinforzare i suoi precedenti risultati ecc.

4.10 La valutazione per gli esami CoC

La valutazione risponde a principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e tempestività ed è sempre motivata e comunicata al candidato.

La valutazione, effettuata collegialmente dalla Commissione d'esame, è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dai relativi decreti/bandi d'esame

La valutazione del candidato fa riferimento ai risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui orali e su simulatori...) in relazione agli obiettivi della programmazione di cui ai decreti sopra citati.

4.10.1 Valutazione per la garanzia della qualità

La valutazione deve essere garanzia della qualità. Lo scopo della valutazione rispetto alla garanzia della qualità è fornire un feedback a un istruttore sull'apprendimento dei tirocinanti, sui punti di forza e di debolezza di un modulo e sulla qualità dell'insegnamento.



4.11 Pianificazione della valutazione

La pianificazione della valutazione deve essere specifica, misurabile, realizzabile, realistica e limitata nel tempo (SMART). Alcuni metodi di valutazione che potrebbero essere utilizzati a seconda del corso/qualifica sono i seguenti e dovrebbero essere tutti adattati alle esigenze individuali.

1. Osservazione (Nell'esame orale, Esercizi di simulazione, Dimostrazione pratica).
2. Domande (scritte o orali).
3. Test.
4. Incarichi, attività, progetti, compiti e/o casi di studio.
5. Simulazioni (si veda anche la sezione AI/12 del Codice STCW).
6. Formazione basata sul computer.

4.12 Validità

I metodi di valutazione devono basarsi su obiettivi chiaramente definiti e rappresentare realmente ciò che si intende valutare; ad esempio, i criteri pertinenti e il programma o la guida del corso. Dovrebbe esserci un ragionevole equilibrio tra gli argomenti trattati e anche nella verifica della CONOSCENZA, COMPRENSIONE E COMPETENZA dei concetti da parte del tirocinante valutato.

4.13 Affidabilità

La valutazione deve essere affidabile (se la valutazione fosse ripetuta con un gruppo/discente simile, il valutatore otterrebbe risultati simili). Lo stesso istruttore in formazione potrebbe dover insegnare lo stesso argomento a diversi gruppi di studenti in momenti diversi. Se altri valutatori valutano gli esiti del medesimo corso/qualifica, il risultato dovrebbe essere lo stesso o simile a seconda del compito.

Per essere affidabile, una procedura di valutazione dovrebbe produrre risultati coerenti indipendentemente dal set di documenti, dalla versione del test utilizzata, o dai valutatori che eseguono la valutazione.

Se gli istruttori, nella veste di valutatori, valutano i propri tirocinanti, devono conoscere esattamente cosa valutare e come farlo. Il “cosa” sarà evidente dagli standard e dai risultati di apprendimento del corso/qualifica che stanno offrendo. Per loro il “come” potrebbe già essere deciso se si tratta di un compito, di una prova o di un esame.

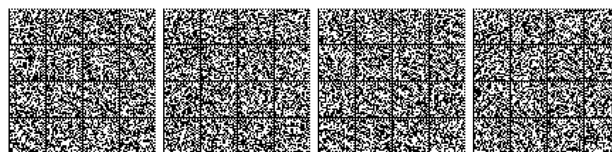
Gli insegnanti devono considerare il modo migliore per valutare le competenze, le conoscenze e le attitudini dei propri studenti, sia esso formativo e/o sommativo, e anche il modo in cui la valutazione garantisce validità e affidabilità.

- Tutto il lavoro valutato dovrebbe essere valido, autentico, attuale, sufficiente e affidabile; questo è spesso noto come VACSR (Valid, Authentic, Current, Sufficient, Reliable): valutazioni valide creano risultati standard.

  Dove:
- Valido – il lavoro è pertinente agli standard/criteri oggetto di valutazione:
- Autentico: il lavoro è stato prodotto esclusivamente dallo studente;
- Attuale – il lavoro è ancora rilevante al momento della valutazione;
- Sufficiente: il lavoro copre tutti gli standard/criteri;
- Affidabile: il lavoro è coerente per tutti gli studenti, nel tempo e al livello richiesto

4.14 Formazione dei formatori - Training of Trainers (ToT).

Lo scopo del corso è quello di formare il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera sia sull’aspetto valutativo che formativo, ed acquisire quelle competenze che poi consentiranno loro di trasmettere questa formazione a cascata all’interno del Corpo ed i membri di Commissione. Allo scopo di formare i membri della Commissione, gli aspiranti al conseguimento dell’attestato di cui al punto 4.12 dovranno essere formati secondo i paragrafi da 4.14.1 a 4.14.6 di seguito riportati e, quindi, secondo l’allegato 1 che riassume gli stessi.



4.14.1 Competenze di base per l'insegnamento della STCW

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono:

1. Saper descrivere il corso e le competenze da raggiungere
2. Conoscere i requisiti dell'insegnamento basato sul raggiungimento della competenza
3. I principi dell'educazione degli adulti

4.14.2 Pianificare un efficace contesto di insegnamento

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono saper:

1. Stabilire un clima positivo e uno spirito di collaborazione;
2. Predisporre un'aula adeguata anche in funzione del tipo della formazione:
3. Coinvolgere i partecipanti;
4. Utilizzare ausili visivi;
5. Parlare chiaramente;
6. Parlare a voce abbastanza alta modulando la stessa in funzione del messaggio che si vuole dare;
7. Fare domande retoriche (serve per attirare l'attenzione)
8. Incoraggiare le domande;
9. Ricapitolare alla fine di ogni sessione;
10. Passare da un argomento all'altro;
11. Incoraggiare la partecipazione;
12. Scrivere in modo chiaro e audace;
13. Riepilogare;
14. Utilizzare una sequenza logica degli argomenti;
15. Utilizzare una buona gestione del tempo;
16. Utilizzare KIS (Keep It Simple);
17. Fornire feedback;
18. Disporre immagini in modo che tutti possano vederle;
19. Evitare manierismi che distraggono e distrazioni nella stanza;
20. Fornire istruzioni chiare e Controlla se le tue istruzioni sono state comprese;

4.14.3 Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono conoscere:

1. Le diverse metodologie didattiche;
2. Metodi di insegnamento efficace;
3. Definire le aspettative dei partecipanti sul corso;
4. Determinare obiettivi ed esigenze dei tirocinanti;
5. Fornire suggerimenti per una partecipazione efficace al corso di formazione per formatori;
6. Introdurre l'obiettivo della formazione.

4.14.4 Utilizzare materiali didattici adeguati

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono:

1. Conoscere varie tipologie di ausilio all'insegnamento;
2. Strumenti e tecniche per l'insegnamento pratico;
3. Definire i "materiali didattici";
4. Discutere i vantaggi, gli svantaggi e i suggerimenti per la gestione dei comuni ausili visivi e audiovisivi;
5. Preparare un aiuto visivo creativo utilizzando i materiali disponibili.

4.14.5 Progettare e sviluppare un piano delle lezioni

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono essere in grado di:

1. Definire l'obiettivo della lezione
2. Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni
3. Individuare i fattori da considerare per la progettazione di un programma di lezioni
4. Sviluppo di un nuovo programma di lezioni



4.14.6 Valutare l'insegnamento e l'apprendimento

Per i fini di cui al presente paragrafo i partecipanti devono essere in grado di:

1. Metodologie per la valutazione
2. Acquisire i dati per la valutazione
3. Individuazione di metodi appropriati per la valutazione
4. Identificare un sistema di qualità quale mezzo di valutazione dell'insegnamento

5 Attestazione rilasciata ai membri della Commissione d'esame

Ai membri della Commissione formati secondo quanto indicato ai paragrafi da 4.14.1 a 4.14.6 è rilasciato un attestato di formazione secondo il modello in allegato 2.

5.1 Corso per la formazione dei membri della Commissione d'esame formati da coloro che sono in possesso dell'attestazione di cui al punto 5

Coloro che sono in possesso dell'attestazione di cui al punto 5 sono abilitati a svolgere attività formative per i membri locali della Commissione sui principi di cui al complessivo punto 4. del presente documento. Agli stessi è rilasciato un attestato di formazione secondo il modello in allegato 3.



ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA PARAGRAFI DA 4.14.1 A 4.14.6

Moduli		Conoscenze
1. Competenze di base per l'insegnamento della STCW	1.1	**Descrizione del corso e competenze da raggiungere**
	1.2	**Descrivere i requisiti dell'insegnamento basato sul raggiungimento della competenza**
	1.3	**I principi dell'educazione degli adulti**
2. Pianificare un efficace contesto di insegnamento	2.1	**Il processo di apprendimento**
	2.2	**L'apprendimento degli studenti ed i fattori che lo influenzano**
3. Utilizzare efficacemente una gamma di metodi di insegnamento	3.1	**Gli strumenti della formazione**
	3.2	**Metodologie didattiche**
	3.3	**Esercitazioni**
	3.4	**Debriefing delle esercitazioni**
	3.5	**Gli obiettivi formativi e la scaletta degli argomenti**
4. Utilizzare materiali didattici adeguati	4.1	**Descrizione delle varie tipologie di ausilio all'insegnamento**
	4.2	**Descrizione di appropriati ausili per l'addestramento pratico**
5. Sviluppo di un piano delle lezioni,	5.1	**Definire l'obiettivo della lezione**
	5.2	**Individuare i fattori da considerare per la pianificazione delle lezioni**
6. Progettare un piano delle lezioni	6.1	**I fattori da considerare per la progettazione di un programma di lezioni**
	6.2	**Sviluppo di un nuovo programma di lezioni**
7. Valutare l'insegnamento e l'apprendimento	7.1	**Metodologie per la valutazione**
	7.2	**Acquisire i dati per la valutazione**
	7.3	**Individuazione di metodi appropriati per la valutazione**
	7.4	**Identificare un sistema di qualità quale mezzo di valutazione dell'insegnamento**



Allegato 2



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti e la navigazione
Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

ATTESTATO

SI CERTIFICA CHE IL

____

NATO A____________ IL _____________

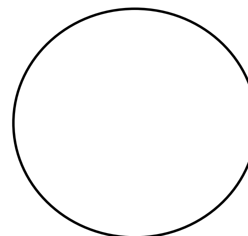
HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL CORSO SU
"METODI, TECNICHE E PRATICHE VALUTATIVE"
(attuazione articolo 18, paragrafo 2, lettera f) punto (iii)
della Direttiva UE 2022/993)

TENUTOSI PRESSO L'ISTITUTO________
dal __________ al __________ per complessive _____ ore

Docenti formatori (*)
____

____

____



Giusto incarico del ________________________

Prot. ________ *del* _______________



Allegato 3



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Marittima di _____________

ATTESTATO

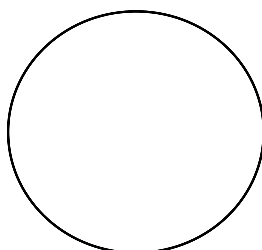
SI CERTIFICA CHE IL

____

NATO A____________ IL _____________

HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL CORSO SU
"METODI, TECNICHE E PRATICHE VALUTATIVE"
(attuazione articolo 18, paragrafo 2, lettera f) punto (iii) della Direttiva UE 2022/993)

TENUTOSI PRESSO LA DIREZIONE MARITTIMA DI____________
dal __________ al __________ per complessive _____ ore



____
Firma Com. Direzione Marittima

24A04347



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 agosto 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. (Ordinanza n. 1095).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, erosioni spondali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali, alle opere idrauliche e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la vicepresidente facente funzioni di presidente della Regione Emilia-Romagna è nominata Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.



8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

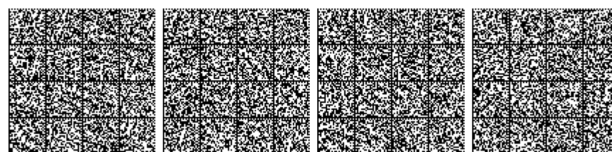
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;



decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446; articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, commi 5, 7 e 8 per consentire, rispettivamente, l'aggiudicazione nonché la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in assenza della verifica dei requisiti in capo all'offerente;

18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga all'art. 50 ha lo scopo di limitare sempre il numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a cinque e di consentire il ricorso al sorteggio, quale metodo di individuazione dei soggetti da invitare. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

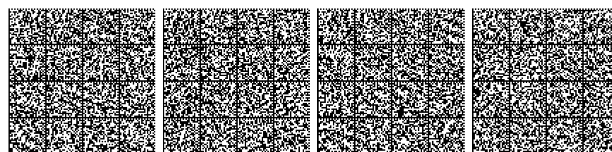
119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

art. 16, comma 1 dell'allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023 allo scopo di consentire osservazioni all'avviso pubblicato dai comuni entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, me-



diante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere



prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i materiali alluvionati, i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 «rifiuti urbani non specificati altrimenti», fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.

5. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, a condizione della compatibilità di tali rifiuti con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.

6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPAE Emilia-Romagna fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore



a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

2. È autorizzato il rimborso degli oneri di volontariato anticipati dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con risorse provenienti dal proprio bilancio, per l'attività svolta in occasione dell'emergenza. A tal fine il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile l'elenco delle spese anticipate e liquidate nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 7 agosto 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, nel limite di euro 21.530.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione — con motivazione degli eventuali ritardi e criticità — nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione ci-



vile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 11.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all'art. 45 del citato decreto legislativo n. 165/2001, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, per i primi dodici mesi dal verificarsi dell'evento. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi dodici mesi dalla data dell'evento, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 8 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di protezione civile» al seguente link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp

24A04411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 2024.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, che riconosce in capo alle università ordinamenti autonomi e la potestà di emanare propri statuti e regolamenti;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l'art. 59 (revisione dello statuto);



Vista l'approvazione da parte del Senato accademico, con delibera rep. n. 74/2024 (prot. n. 98008 del 23 maggio 2024), assunta nella seduta del 22 maggio 2024, della revisione definita dello statuto dell'Università degli studi di Siena;

Preso atto della nota prot. n. 99794 del 28 maggio 2024, con la quale l'Ateneo ha trasmesso il testo statutario emendato al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) che esercita il controllo ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Preso atto della nota in risposta prot. n. 10794 del 29 luglio 2024 (nostro prot. 158672 del 30 luglio 2024) con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, relativamente al controllo che esercita ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha approvato la revisione dello statuto dell'Università degli studi di Siena senza avanzare osservazioni sostanziali sulla legittimità e sul merito e ha suggerito la modifica dell'art. 48, in recepimento degli orientamenti della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e una riformulazione più chiara dell'art. 63;

Tenuto conto che è stato recepito quanto evidenziato nella sopra citata nota del Ministero dell'università e della ricerca e sono stati modificati esclusivamente gli articoli 48 e 63 del proposto testo dello statuto dell'Università degli studi di Siena;

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito con delibera n. 74 del Senato accademico del 22 maggio 2024, in caso di osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca che non rivestano carattere sostanziale, l'approvazione definitiva dello statuto avvenga con delibera del Senato accademico, previa informativa ai consigli di Dipartimento e ai consiglio studentesco e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Vista l'informativa inviata ai direttori di Dipartimento (con richiesta di inoltrare ai rispettivi consigli) e al consiglio studentesco in data 2 agosto 2024 (prot. n. 162514 del 2 agosto 2024) relativa alla modifica dei soli articoli 48 e 63 dello statuto dell'Università degli studi di Siena;

Vista la delibera rep. n. 271/2024 (prot. n. 165994 dell'8 agosto 2024), assunta nella seduta dell'8 agosto 2024 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla riformulazione degli articoli 48 e 63 come richiesto dal Ministero dell'università e della ricerca nella nota, prot. n. 10794 del 29 luglio 2024, che approva il nuovo testo statutario, e dell'art. 64;

Vista la delibera rep. n. 177/2024 (prot. n. 166198 dell'8 agosto 2024) assunta nella seduta dell'8 agosto 2024 con la quale il Senato accademico ha approvato la riformulazione degli articoli 48 e 63 come richiesto dal Ministero dell'università e della ricerca nella nota, prot. n. 10794 del 29 luglio 2024, che approva il nuovo testo statutario, e dell'art. 64;

Decreta:

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1989, n. 168 è emanato nel testo modificato lo statuto dell'Università degli studi di Siena, come dal testo di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Lo statuto di cui al punto 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo *on-line* di Ateneo e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 8 agosto 2024

Il Rettore: DI PIETRA



ALLEGATO

SOMMARIO





- TITOLO I -

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Storia e vocazione)

1. L'Università degli Studi di Siena, già organizzata e finanziata dal Comune di Siena nel 1240 ed eretta a Studio generale nel 1357, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione, nonché luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze per il progresso culturale, civile ed economico della società, in ideale continuità con la sua storia e la sua antica tradizione di centro internazionale di studi e formazione.

2. Essa si ispira ai princìpi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, favorisce gli scambi culturali, la mobilità del corpo docente e studentesco, i programmi integrati di studio e di ricerca e il riconoscimento delle carriere didattiche.

3. La sede legale e amministrativa dell'Università è in Siena. L'Ateneo può articolarsi in sedi distaccate.

Articolo 2 (Missione)

1. L'Università è istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore (anche attraverso politiche selettive di reclutamento e formazione di studiose e studiosi), alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

2. L'Università, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, opera in conformità ai princìpi del pluralismo, della democrazia e del rispetto delle libertà personali e collettive, del diritto individuale al sapere, della valorizzazione del merito e della cultura fondata sul rispetto delle differenze e della non discriminazione, e promuove tali princìpi nelle attività di didattica, ricerca e terza missione (valorizzazione delle conoscenze).

3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, il libero accesso ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendano effettivi tali diritti, nell'ambito delle disposizioni vigenti e compatibilmente con i suoi programmi di sviluppo.

4. L'Università cura la divulgazione scientifica, valorizzando anche le istanze provenienti dal suo territorio di riferimento.

5. L'Università promuove e favorisce le attività culturali, ricreative e sportive del corpo studentesco e di tutto il personale universitario.

Articolo 3 (Titoli di studio)

1. L'Università conferisce i seguenti titoli di studio:

a) Laurea;

b) Laurea Magistrale;

c) Diploma di Specializzazione;

d) Dottorato di Ricerca;

e) Master Universitario.

2. L'Università promuove l'accreditamento dei corsi di ogni livello secondo le indicazioni degli organismi nazionali e internazionali di valutazione della qualità della didattica.

3. L'Università rilascia attestati relativi alle attività di aggiornamento e formazione che organizza autonomamente o con altri enti.

Articolo 4 (Autonomia e relative fonti)

1. L'Università è ente di diritto pubblico, ha piena capacità giuridica e gode di autonomia statutaria e regolamentare, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essa si organizza e opera secondo lo Statuto, che è espressione fondamentale della sua autonomia.



2. Nell'ambito di tale autonomia e secondo le procedure indicate nei commi successivi, l'Università adotta i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dei propri uffici e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e ogni altro regolamento relativo all'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Senato Accademico approva i seguenti Regolamenti:

a) il Regolamento generale d'Ateneo, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università e contiene le disposizioni di attuazione di questo Statuto;

b) il Regolamento elettorale, che disciplina le modalità di elezione del Rettore o della Rettrice e degli altri organi elettivi dell'Ateneo, e inoltre delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico e amministrativo in essi presenti;

c) ogni altro Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento degli organi di governo dell'Università.

4. Il Senato Accademico, previo parere favorevole deliberato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, approva i seguenti altri regolamenti:

a) il Regolamento didattico d'Ateneo che disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio volti al rilascio dei titoli di cui all'art. 3, lettere a), b) e c);

b) il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui al Titolo II dello Statuto;

c) ogni altro Regolamento in materia di didattica, di ricerca e di terza missione, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, che vengono proposti su deliberazione dei rispettivi organi consiliari.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di amministrazione e contabilità, che disciplina i criteri e le modalità di organizzazione e gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

6. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti in materia di amministrazione, procedimenti amministrativi, diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, previo parere favorevole del Senato Accademico per quelli che hanno impatto sulla didattica, sulla ricerca e sulla terza missione.

7. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei e delle componenti dell'organo competente, sono emanati dal Rettore o dalla Rettrice ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo diverse disposizioni; sono resi pubblici secondo le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 5 (Princìpi di attività e organizzazione)

1. L'Università assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo operativo della programmazione strategica e della verifica e valutazione dei risultati e assicura, a ogni livello, la distinzione tra attività di indirizzo, di gestione e di controllo.

2. L'Università fonda e organizza la sua attività sui princìpi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, cooperazione e responsabilità, sostenibilità ambientale, economica e sociale, tutela della sicurezza, della salute e delle differenze.

3. L'Ateneo garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento e nelle progressioni di carriera del personale; garantisce un'equilibrata rappresentanza di genere nelle candidature, negli Organi collegiali e in ogni altro aspetto della vita accademica; si impegna, anche attraverso strumenti e iniziative adeguate, a rafforzare e a diffondere all'interno della comunità universitaria il rispetto delle differenze e il principio dell'inclusione.

4. L'Università promuove l'accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca e di servizio secondo i princìpi di qualità.

5. L'Università promuove a tutti i livelli l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.

6. L'Università gestisce il proprio patrimonio immobiliare, artistico e culturale nel rispetto del significato storico della propria presenza sul territorio in cui opera.



Articolo 6 (Comunità universitaria)

1. L'Università persegue i propri fini istituzionali attraverso il concorso attivo e responsabile del personale docente, del personale tecnico e amministrativo e del corpo studentesco, i quali, nel loro insieme, compongono la Comunità universitaria.

2. Nel rispetto delle diverse professionalità e competenze, l'Università favorisce e promuove la partecipazione consapevole di tutte le componenti della Comunità accademica alla vita e al governo dell'Ateneo e alla definizione e attuazione delle linee programmatiche del suo governo.

3. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per la sua Comunità con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilità, al superamento di ogni tipo di discriminazione, al sostegno di attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 7 (Codice Etico della Comunità universitaria)

1. L'Università adotta il Codice Etico della Comunità universitaria, che ne detta le regole di condotta, definisce i valori fondamentali ai quali ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e infine l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo. Le disposizioni del Codice Etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e a regolare i casi di conflitto di interessi e le questioni di proprietà intellettuale.

2. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Le infrazioni al Codice Etico, fatti salvi i profili di rilevanza disciplinare, civile, contabile e penale delle condotte, sono sanzionate con l'irrogazione di un richiamo scritto, accompagnato, nel caso di recidiva, dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

4. Sulle medesime infrazioni, qualora non costituiscano anche un illecito disciplinare rientrante nella competenza del Collegio di Disciplina di cui all'art. 48, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore o della Rettrice, tenuto conto delle segnalazioni pervenute e dell'istruttoria curata dalla Commissione Etica di cui all'art. 49.

Articolo 8 (Relazioni con altri soggetti e istituzioni)

1. L'Università promuove forme di collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con centri di ricerca, università e altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati e assumere partecipazioni al loro interno per assicurare lo svolgimento ottimale delle attività strumentali e di servizio ai propri fini istituzionali.

Articolo 9 (Definizioni e linguaggio)

1. Ai fini delle disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo, e salva diversa espressa previsione, si intendono:

a) per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Siena;

b) per "professoresse e professori": le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati dell'Ateneo;

c) per "ricercatori e ricercatrici": i ricercatori e le ricercatrici di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, appartenenti all'Ateneo;

d) per "docenti": le figure di cui alle lettere b) e c);



e) per “Decana o Decano”: la professoressa ordinaria più anziana o il professore ordinario più anziano in ruolo dell’Ateneo; a parità di anzianità di ruolo, prevale quella anagrafica;
f) per “personale tecnico e amministrativo”: il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario, i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche dell’Ateneo;
g) per “studentesse e studenti”: le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo e ai corsi per il conseguimento di Master universitari;
h) per “corpo studentesco” ai fini elettorali si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di cui alla lettera i);
i) per “Corsi di studio”: Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca;
j) per “strutture dell’Ateneo”: le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell’Ateneo e gli uffici amministrativi centrali e periferici;
k) per “Ministero” o “MUR”: il Ministero dell’Università e della Ricerca o qualunque sua denominazione successiva;
l) per “MEF”: il Ministero dell’Economia e delle Finanze o qualunque sua denominazione successiva.

2. Nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione volto a contrastare gli stereotipi di genere avviato dall’Università di Siena, in coerenza con le Linee Guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo, questo Statuto adotta una terminologia inclusiva.

3. L’Università si impegna a utilizzare un linguaggio inclusivo dal punto di vista del genere nelle sue deliberazioni e comunicazioni ufficiali.

- TITOLO II -

RICERCA, DIDATTICA E RELATIVE STRUTTURE

Articolo 10 (Ricerca e didattica)

1. L’Università, con la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della sua Comunità, organizza e promuove la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive. Riconosce l’importanza della ricerca di base e applicata, promuove la sperimentazione scientifica, sviluppa rapporti con il mondo della produzione e del lavoro e con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L’Università, considerando inscindibili le attività di ricerca e di formazione, organizza, coordina e svolge le attività didattiche per il conferimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione superiore previsti dall’ordinamento universitario. Controlla e promuove la qualità e l’efficienza della didattica; promuove la sperimentazione e sostiene le diverse attitudini e l’impegno individuale e collettivo nello studio e nell’apprendimento.

Articolo 11 (Docenti)

1. A ogni docente dell’Università è riconosciuta piena autonomia nello svolgimento dell’attività di ricerca. È inoltre garantita la libertà di scelta dei contenuti e dei metodi dell’insegnamento affidato, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dall’ordinamento didattico dei Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dagli organi accademici competenti.

2. Ogni docente afferisce a un Dipartimento sulla base della congruenza del settore scientifico disciplinare di appartenenza, o sua successiva denominazione, con le attività di ricerca o con l’offerta formativa del Dipartimento stesso. Sulle afferenze provvede il Rettore o la Rettrice, su deliberazione del Senato Accademico e previo parere dei Dipartimenti interessati.

3. Ogni docente presta attività didattica in uno o più Corsi dell’Università, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del Dipartimento di afferenza, e comunque nel rispetto della programmazione dell’offerta formativa e secondo il carico didattico definito dal Senato Accademico, sulla base di criteri stabiliti dal



Regolamento didattico d'Ateneo.

4. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e il Dipartimento di afferenza, può deliberare una riduzione del carico didattico di docenti cui siano affidati incarichi gestionali, secondo le modalità definite nel Regolamento didattico d'Ateneo.

5. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di afferenza e sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, può inoltre deliberare una riduzione del carico didattico di docenti quando svolgano attività di ricerca particolarmente rilevanti, secondo le modalità definite nel Regolamento generale d'Ateneo.

6. Il Senato Accademico può autorizzare il Rettore o la Rettrice, su sua richiesta, a una limitazione dell'attività didattica.

7. Ogni docente deve svolgere con assiduità e regolarità i compiti di ricerca e aggiornamento scientifico e quelli didattici; deve inoltre partecipare agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo; infine deve svolgere gli altri compiti di servizio in favore dell'Ateneo.

8. In caso di violazione dei doveri di servizio, il Rettore o la Rettrice promuove il procedimento disciplinare a carico del o della docente che si ritiene responsabile e, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, formula una proposta motivata al Collegio di Disciplina di cui all'art. 48. Il procedimento disciplinare è definito, secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, che infligge la sanzione o dispone l'archiviazione, conformemente al parere vincolante del Collegio di Disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

9. L'Università istituisce un'Anagrafe d'Ateneo del personale docente per tutti gli adempimenti in materia di organi collegiali, commissioni di concorso e procedure elettorali.

Articolo 12 (Studentesse e Studenti)

1. L'Università riconosce nelle studentesse e negli studenti una componente essenziale della vita accademica.

2. L'Università, anche in collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, assicura alle studentesse e agli studenti (anche con impegni lavorativi) servizi didattici, amministrativi, culturali, ricreativi e sportivi efficienti e funzionali, e inoltre servizi di orientamento a partire dal loro ingresso nella Comunità universitaria e fino alla loro uscita. Riconosce infine il loro diritto a partecipare alle attività dell'Ateneo nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di associazione e riunione delle studentesse e degli studenti, anche mettendo a loro disposizione mezzi adeguati e strutture idonee.

4. L'Università, ove non diversamente previsto, stabilisce per la componente studentesca una rappresentanza elettiva non inferiore al 15% dei e delle componenti degli organi collegiali e garantisce il diritto della persona eletta di accedere alle informazioni necessarie per svolgere il proprio mandato.

5. L'Università favorisce l'integrazione delle studentesse e degli studenti con disabilità.

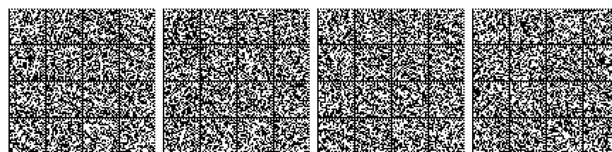
6. La Carta dei Diritti e Doveri delle studentesse e degli studenti ne individua e disciplina i diritti e doveri e predispone adeguati strumenti di tutela, prevedendo le relative sanzioni oltre a quelle individuate dalla legge.

7. Il Regolamento didattico d'Ateneo stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studentesse e studenti e i casi di decadenza dallo *status* di studentessa e studente.

Articolo 13 (Personale tecnico e amministrativo)

1. Il personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigenziale, ha diritto a una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, salvaguardi le singole professionalità e valorizzi le competenze acquisite.

2. L'Università riconosce e valorizza il contributo alla didattica e alla ricerca del personale tecnico e amministrativo in possesso di competenze specifiche ed elevate e favorisce la sua partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nelle forme previste dalla legge.



3. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigenziale, garantendo anche l'adeguamento dei programmi formativi, per assicurare a tutte e a tutti le competenze necessarie per svolgere al meglio le diverse attività tecniche e amministrative.

4. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico e amministrativo, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, per garantire l'efficienza e funzionalità delle attività istituzionali. Realizza un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla collaborazione reciproca.

Articolo 14 (Strutture scientifiche e didattiche)

1. L'Università, nel rispetto dei princìpi di semplificazione dell'articolazione interna, di integrazione tra ricerca e didattica, proporzionalità e sostenibilità, si organizza in Dipartimenti. Tali strutture costituiscono i centri primari per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

2. Due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e funzionalità organizzativa, che condividano progetti formativi in Corsi di studio distinti, possono promuovere l'istituzione di Strutture di raccordo a cui affidare le funzioni di coordinamento delle attività didattiche di riferimento e di gestione dei servizi comuni di cui al successivo art. 18.

Articolo 15 (Dipartimenti)

1. I Dipartimenti hanno il compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Hanno inoltre il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali e collaborando tra loro, tutti i Corsi di studio dell'Ateneo, garantendone qualità ed efficacia attraverso l'impiego ottimale delle risorse disponibili. Hanno, ancora, il compito di organizzare e gestire le attività culturali, formative e di orientamento previste dall'ordinamento, e infine quello di programmare, pianificare e coordinare le attività di terza missione.

2. Spettano inoltre ai Dipartimenti queste altre funzioni:

a) la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati;

b) l'attribuzione dei compiti didattici ai e alle docenti afferenti al Dipartimento e la vigilanza sul regolare svolgimento degli stessi;

c) la definizione dei piani di studio;

d) il parere sulle richieste di afferenza di docenti;

e) la gestione in autonomia dei fondi destinati alla ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche;

f) la proposta sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio;

g) la proposta sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale;

h) la proposta di reclutamento di docenti a tempo indeterminato e determinato;

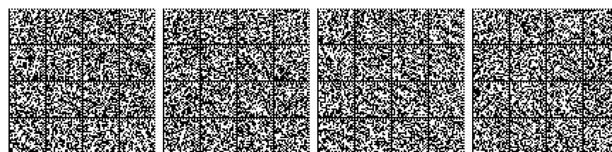
i) la proposta di chiamata di docenti;

j) la proposta di conferimento di assegni/contratti per lo svolgimento di attività di ricerca;

k) la proposta di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, per avvalersi della collaborazione di esperte ed esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale e di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di requisiti scientifici e professionali adeguati;

l) la proposta di attivazione di contratti a docenti, studiose e studiosi, professioniste e professionisti di chiara fama provenienti dall'estero e la proposta di affidamento di incarichi annuali rinnovabili a studiose e studiosi di qualificata e comprovata professionalità provenienti dall'estero;

m) la partecipazione alle procedure contrattuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e la stipulazione dei relativi contratti;



n) la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;

o) tutte le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. Ciascun Dipartimento è costituito da almeno trentacinque docenti, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e integrati dal punto di vista delle linee di ricerca o dell'offerta formativa.

4. In considerazione della sostenibilità dei progetti strategici dei Dipartimenti, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può prevedere un numero minimo di docenti, superiore a quello previsto dal comma precedente.

5. I Dipartimenti sono istituiti e modificati, con Decreto Rettorale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto scientifico e didattico che abbia una sostenibilità almeno triennale. Alla deliberazione di istituzione o di modifica è allegato l'elenco dei Corsi di studio affidati e dei settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre le procedure di reclutamento di cui al comma 2 lett. h). Con la stessa procedura si procede all'aggiornamento e all'integrazione dei suddetti elenchi, in casi di sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e didattiche. I Dipartimenti sono disattivati con decreto rettorale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.

6. I Dipartimenti hanno autonomia didattica, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico. Hanno inoltre autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e sono dotati di risorse specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni.

7. I Dipartimenti adottano il sistema di contabilità e bilancio secondo le modalità definite nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

8. I Dipartimenti, nel rispetto del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo, possono disciplinare il proprio funzionamento mediante l'adozione di un Regolamento approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 (Organizzazione dei Dipartimenti)

1. Sono organi necessari dei Dipartimenti:

a) Direttore/Direttrice;

b) Consiglio;

c) Commissione Paritetica docenti-studentesse e studenti. La commissione non è un Organo necessario qualora sia stata costituita la struttura di raccordo di cui al successivo art. 18. In questo caso opera quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 4.

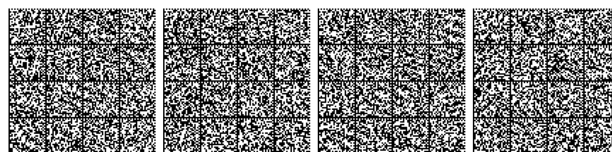
2. Il Consiglio di Dipartimento elegge il Direttore o la Direttrice nell'ambito del personale docente di prima e seconda fascia a tempo pieno che vi afferisce, nei casi e con le maggioranze previste dal Regolamento elettorale; il Direttore o la Direttrice può designare, tra i e le docenti di ruolo a tempo pieno, un Vicedirettore o una Vicedirettrice, per sostituzione in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore o la Direttrice si nomina con decreto rettorale e dura in carica tre anni.

4. Il Direttore o la Direttrice è legale rappresentante del Dipartimento, convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In casi particolari di urgenza e necessità, assume le decisioni di competenza del Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. Cura i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo, coordina e vigila su tutte le attività del Dipartimento e le altre competenze attribuite dall'ordinamento.

5. Il Direttore o la Direttrice può essere coadiuvato o coadiuvata da un Comitato formato da membri che ha scelto tra coloro che compongono il Consiglio di Dipartimento. Al Direttore o alla Direttrice è corrisposta un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal personale docente ad esso afferente, da rappresentanze elettive della componente studentesca iscritta ai Corsi di studio del Dipartimento, dei e delle titolari di assegni/contratti di ricerca e del personale tecnico e amministrativo, nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo e secondo procedure di elezione stabilite dal Regolamento elettorale. Alle sedute



partecipa anche il o la Responsabile della Segreteria amministrativa di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretaria o segretario verbalizzante.

7. Il Consiglio è l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni di competenza del Dipartimento che non siano attribuite al Direttore o alla Direttrice, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale d'Ateneo. Esprime inoltre i pareri richiesti in materia di ricerca, didattica e terza missione. Le deliberazioni di chiamata di professoresse e professori di prima fascia, alle quali partecipa solo il personale docente della stessa fascia, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta. Le deliberazioni di chiamata di professoresse e professori di seconda fascia e di ricercatori e ricercatrici, alle quali partecipa solo il personale docente di prima e seconda fascia, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta.

8. La Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti è composta da un ugual numero (almeno 3) di docenti afferenti al Dipartimento e di rappresentanti della componente studentesca iscritta ai Corsi di studio del Dipartimento che non fanno parte dei Comitati per la Didattica dei suddetti Corsi e si costituisce secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.

9. La durata del mandato della componente docente delle Commissioni paritetiche docenti-studentesse e studenti è triennale a decorrere dal 1° gennaio di ogni triennio, mentre quella del mandato delle rappresentanze studentesche è biennale, secondo quanto stabilito dalla normativa dell'Ateneo.

10. La Commissione paritetica docenti- studentesse e studenti individua nell'ambito del personale docente che ne fa parte un coordinatore o una coordinatrice nominato o nominata con Decreto Rettorale.

11. La Commissione di cui al comma 8 costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento, tutorato e placement; svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio alle studentesse e agli studenti da parte del corpo docente; individua indicatori per la valutazione dei relativi risultati e formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio.

12. Ciascun Dipartimento può istituire una Giunta formata da non più del 15% dei membri del Consiglio, eletta al suo interno secondo un criterio di rappresentanza delle varie componenti, definito nel Regolamento elettorale. Il Consiglio può delegare alla Giunta funzioni istruttorie e deliberative, a eccezione di quelle relative a queste materie: *budget*, programmazione e proposta di reclutamento e chiamata di docenti a tempo indeterminato e determinato, regolamenti e relative modifiche. Alle sedute partecipa anche il o la Responsabile della Segreteria amministrativa di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretaria o segretario verbalizzante.

13. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari e specifiche esigenze di ricerca. Esse sono composte da almeno otto docenti che designano un coordinatore o una coordinatrice. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa e di segreteria e il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Dipartimento.

14. A ciascun Dipartimento è assegnata una dotazione finanziaria ordinaria annuale.

15. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono svolte da un o una Responsabile della Segreteria amministrativa nelle forme definite nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. È inoltre prevista l'afferenza al Dipartimento di personale tecnico e amministrativo per amministrare e organizzare attività di supporto e collaborazione alla didattica, alla ricerca e alla terza missione. L'organizzazione di queste funzioni è disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 17 (Centri di ricerca)

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza possono essere costituiti Centri di ricerca che coinvolgano le competenze disciplinari di più Dipartimenti dell'Università o anche di altri Atenei italiani e stranieri.

2. La proposta di istituzione dei Centri di ricerca, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

3. L'atto costitutivo indica le strutture organizzative, la durata, le risorse messe a disposizione dai Dipartimenti promotori e quelle necessarie per il funzionamento del Centro.



4. La disciplina relativa alle condizioni di costituzione, agli aspetti amministrativi e contabili, alle forme di rendicontazione periodica e alla durata e possibilità di rinnovo dei Centri di ricerca è riservata al Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche.

Articolo 18 (Strutture di raccordo)

1. Le Strutture di raccordo sono costituite e modificate con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e acquisito il parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto di sostenibilità triennale, anche in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane, presentato da almeno due Dipartimenti nel rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo. Il numero di dette Strutture deve essere proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo.

2. Presso l'Università di Siena, le Strutture di Raccordo, ove costituite, sono indicate come Scuole e svolgono esclusivamente queste funzioni:

a) coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di pertinenza dei Dipartimenti aderenti;

b) proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, su iniziativa dei Dipartimenti aderenti e acquisito comunque il loro parere preventivo;

c) gestione dei servizi comuni, ivi compresi i laboratori didattici.

3. Per svolgere le loro funzioni, le Strutture di raccordo sono dotate di personale tecnico e amministrativo e di risorse finanziarie e strumentali, di norma attraverso il trasferimento in sussidiarietà e l'allocazione a tale livello di parte delle dotazioni assegnate ai Dipartimenti aderenti e, comunque, in modo tale da evitare duplicazioni e diseconomie.

4. Il funzionamento delle Strutture di raccordo è disciplinato dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.

Articolo 19 (Organizzazione delle Strutture di raccordo)

1. Sono organi delle Strutture di raccordo:

   a) Presidente;
   b) Consiglio;
   c) Commissione Paritetica docenti-studentesse e studenti.

2. Il Consiglio elegge il Presidente o la Presidente fra i docenti e le docenti di prima e seconda fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti aderenti alla Struttura, nei casi e con le maggioranze previste dal Regolamento elettorale. È nominato o nominata con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura esecuzione alle relative deliberazioni. Cura i rapporti con i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti, esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza su tutte le attività della Struttura.

3. Il Consiglio della Struttura è composto dai Direttori e dalle Direttrici dei Dipartimenti aderenti, da una rappresentanza della componente studentesca già eletta nei Consigli dei Dipartimenti aderenti non inferiore al 15% di quella docente, e, in misura complessivamente non superiore al 10% dei e delle componenti dei Consigli dei Dipartimenti aderenti, da Coordinatori e Coordinatrici dei Corsi di studio e di Dottorato di Ricerca e da Direttori e Direttrici delle Scuole di Specializzazione, secondo le modalità fissate dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.

4. La Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti è composta, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 8, da un uguale numero di docenti afferenti ai Dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo e di rappresentanti della componente studentesca iscritta ai Corsi di studio dei Dipartimenti della Struttura stessa e si costituisce secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo. La Commissione svolge le funzioni definite dall'art. 16, comma 11.

Articolo 20 (Funzioni assistenziali nelle discipline biomediche)

1. L'Università concorre alla tutela e promozione della salute della persona e della collettività, instaurando



rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.

2. Il Rettore o la Rettrice cura i rapporti di cui al comma 1 e vigila sulla loro attuazione, assicurando l'esercizio integrato delle funzioni di ricerca, didattiche e di quelle assistenziali nelle discipline biomediche.

3. Alla Struttura di raccordo per l'area biomedica, eventualmente costituita tra i Dipartimenti interessati, spettano:

a) le funzioni attribuite alle Strutture di raccordo dall'art. 18;

b) i compiti attinenti alle funzioni assistenziali nei modi e nei limiti concordati con la Regione Toscana, restando garantita l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca del personale docente universitario e il ruolo di quello socio-sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in modo da assicurare la più ampia e completa formazione di studentesse e studenti;

c) la gestione dei servizi comuni e la regolazione dell'utilizzo degli spazi per la didattica, la ricerca e l'assistenza, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per gli immobili di sua proprietà.

4. L'organizzazione della Struttura di raccordo di cui al precedente comma è disciplinata, nel rispetto della legge e di questo Statuto, dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.

Articolo 21 (Corsi di studio)

1. Ai Dipartimenti è attribuita la titolarità dei Corsi di studio attivati dall'Università, tenuto conto, per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, della prevalenza di docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento dei singoli Corsi di studio. Per tutti gli altri Corsi di studio la titolarità è attribuita secondo criteri definiti nei diversi Regolamenti.

2. È ammessa la contitolarità di un Corso di studio tra due o più Dipartimenti, in presenza di un progetto formativo complesso, nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità fissate dai diversi Regolamenti.

3. Ogni decisione sull'istituzione, attivazione, modifica, soppressione e disattivazione dei Corsi di studio e sulla relativa attribuzione è riservata al Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati e acquisito il parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, secondo i presupposti e i criteri indicati nei diversi Regolamenti.

4. L'istituzione di nuovi Corsi di studio può essere proposta da uno o più Dipartimenti dotati delle necessarie competenze disciplinari e risorse didattiche e strumentali, nel rispetto delle disposizioni contenute in questo Statuto, nei Regolamenti e nell'ordinamento universitario.

5. Per ciascun Corso di Laurea e Laurea Magistrale, i Dipartimenti istituiscono un Comitato per la didattica, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 22 (Corsi di Dottorato di Ricerca)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono finalizzati all'apprendimento e all'affinamento di metodologie scientifiche e competenze tecniche necessarie per lo svolgimento di attività di qualificata ricerca scientifica, valorizzando l'internazionalizzazione e l'eccellenza dei percorsi formativi.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da uno specifico Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione.

3. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Articolo 23 (Corsi di Specializzazione)

1. I Corsi di Specializzazione e le relative Scuole hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per lo svolgimento di funzioni altamente qualificate richieste per l'esercizio di particolari attività professionali.

2. Le Scuole di Specializzazione sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di legge, da uno specifico Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative e prevedendo, ove ritenuta opportuna, l'istituzione di una Commissione paritetica docenti-studentesse e studenti con funzioni analoghe a quelle



indicate all'art. 16, comma 11.

3. Le Scuole di Specializzazione possono essere regolate anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Articolo 24 (Master universitari)

1. L'Università può istituire Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari", sia di primo che di secondo livello, finalizzati a promuovere la crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.

2. I Master universitari sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da uno specifico Regolamento d'Ateneo.

3. I Master universitari possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

- TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

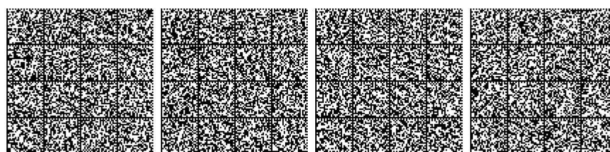
Articolo 25 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Università:
   a) Rettore o Rettrice;
   b) Senato Accademico;
   c) Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 (Rettore/Rettrice)

1. Il Rettore o la Rettrice rappresenta la Comunità universitaria ed è responsabile del perseguimento degli obiettivi attribuiti all'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro attuazione.

2. In particolare, il Rettore o la Rettrice**:**
   a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
   b) garantisce la libertà di ricerca e didattica del personale docente;
   c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, di cui è componente di diritto e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   d) designa i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere c), d), e);
   e) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore o Direttrice Generale;
   f) emana i provvedimenti di nomina di titolari delle cariche istituzionali;
   g) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico, dei Dipartimenti e dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
   h) propone al Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge vigenti, il bilancio unico di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo;
   i) avvia i procedimenti relativi alle violazioni del Codice Etico che non configurino illeciti disciplinari, proponendo al Senato Accademico l'adozione delle relative sanzioni;
   j) avvia, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, i procedimenti disciplinari nei confronti di docenti, con le modalità previste dalla legge;
   k) cura i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
   l) emana lo Statuto, i Regolamenti e le loro modifiche;



m) stipula i contratti, le convenzioni e gli accordi di sua competenza;

n) presenta, all'inizio di ogni Anno Accademico, una relazione sullo stato dell'Ateneo;

o) designa, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i e le rappresentanti dell'Università in enti e organismi esterni;

p) adotta, in casi motivati di necessità e urgenza, gli atti di competenza degli altri organi di governo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;

q) esercita ogni altra funzione prevista dall'ordinamento universitario e dallo Statuto, non espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 27 (Elezione del Rettore o della Rettrice)

1. Il Rettore o la Rettrice è eletto o eletta tra le professoresse ordinarie e i professori ordinari in servizio presso le Università italiane che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:

a) al personale docente di ruolo dell'Ateneo;

b) a tutta la componente studentesca eletta in Senato, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento;

c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali sono ponderati in modo che il peso complessivo dei voti esprimibili dalle persone aventi diritto, detratto il numero di coloro che compongono gli organi di governo di cui alla successiva lettera d), sia pari al 20% dei voti esprimibili dal personale docente con diritto di voto ai sensi della lettera a)**;**

d) al personale tecnico e amministrativo eletto in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, il cui voto non viene ponderato.

3. L'elezione è indetta dalla Decana o dal Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal o dalla docente di prima fascia che segue in ordine di anzianità di ruolo, entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'elezione deve essere indetta entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tale caso, le funzioni rettorali, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Pro Rettore Vicario o dalla Pro Rettrice Vicaria.

4. Nella prima votazione risulta eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta delle persone aventi diritto. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra le due persone candidate che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletta o eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletta la persona candidata con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, la persona candidata con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore o la Rettrice è proclamato eletto o proclamata eletta dalla Decana o dal Decano dell'Università e riceve la relativa nomina dalla Ministra o dal Ministro dell'università e della ricerca.

6. Qualora risulti eletta o eletto una professoressa o un professore di un altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nel corpo docente dell'Università, ai sensi della normativa in vigore.

7. Il Rettore o la Rettrice assume la carica all'atto della nomina e la mantiene per i successivi sei anni.

8. In caso di assenza o impedimento che si protragga per oltre quattro mesi continuativi, il Senato Accademico dichiara il Rettore o la Rettrice decaduto o decaduta e sono indette nuove elezioni.

9. Al Rettore o alla Rettrice spetta un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 28 (Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività scientifiche, didattiche e di terza missione dell'Università.



2. In particolare, al Senato Accademico sono attribuite le seguenti competenze:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi alla componente studentesca;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale d'Ateneo, indicando i criteri per la destinazione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca, della didattica e della terza missione;

c) esprime parere obbligatorio sulle decisioni di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, sedi, Dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca, di competenza del Consiglio di Amministrazione;

d) partecipa alle procedure di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere c), d) ed e);

e) esprime parere obbligatorio sulla distribuzione dei fondi di Ateneo per gli assegni e i contratti di ricerca e per i contratti di insegnamento previsti dalla normativa universitaria;

f) esprime parere obbligatorio, relativamente agli aspetti didattici, di ricerca e di terza missione, sulla stipula di contratti e convenzioni e approva quelli in materia di didattica, ricerca e terza missione che non hanno rilievo finanziario;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale, sul bilancio unico di previsione triennale e sul rendiconto unico di Ateneo;

h) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca e su ogni altra misura relativa al diritto allo studio;

i) esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo;

J) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore o della Rettrice al Consiglio di Amministrazione di incarico di Direttore o Direttrice Generale;

k) svolge funzioni di coordinamento e raccordo fra i Dipartimenti e fra questi e le altre strutture dell'Università; inoltre, ne dirime i conflitti;

l) approva i Regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza e le relative modifiche;

m) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico della Comunità universitaria;

n) definisce, su proposta rettorale, le procedure di infrazione al Codice Etico che non siano di competenza del Collegio di Disciplina.

3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi delle persone componenti, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Rettore o della Rettrice, decorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. La Decana o il Decano indice le votazioni sulla mozione entro trenta giorni dalla sua approvazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dall'indizione. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore o della Rettrice è approvata dal corpo elettorale, composto ai sensi dell'art. 27, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia, il Rettore o la Rettrice cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte della Decana o del Decano.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato rettorale e durante il periodo di reggenza del Pro Rettore Vicario o della Pro Rettrice Vicaria, il Senato Accademico opera in regime di ordinaria amministrazione e assume ogni altra deliberazione necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 29 (Diritti dei membri del Senato Accademico)

1. I membri del Senato Accademico hanno diritto di ottenere, su richiesta all'Ufficio preposto agli Organi Collegiali, documenti, atti e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni; sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. Un terzo dei membri del Senato Accademico può chiederne la convocazione al Rettore o alla Rettrice, che ha l'obbligo di riunirlo entro dieci giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dalle persone richiedenti.



Articolo 30 (Composizione del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è composto da:

a) Rettore o Rettrice;

b) quattro membri eletti dal corpo studentesco;

c) tre membri eletti dal personale tecnico e amministrativo;

d) otto membri eletti tra i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale;

e) otto docenti elette o eletti, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale.

2. Le modalità di elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento elettorale.

3. I membri del Senato Accademico rappresentano l'intera Comunità universitaria.

4. Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria e Direttore o Direttrice Generale, che svolge le funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.

5. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore o dalla Rettrice, che lo convoca nei casi previsti dallo Statuto e ogni qualvolta lo ritenga necessario. In caso di deliberazioni a parità, il voto del Rettore o della Rettrice vale doppio.

6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.

Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione sono attribuite queste competenze:

a) approva, su proposta del Rettore o della Rettrice e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza e tenuto conto dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, il bilancio unico di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti;

b) approva la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto dei criteri indicati dal Senato Accademico relativamente agli aspetti scientifici e didattici, delle proposte dei Dipartimenti nonché dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Università;

d) approva, previo parere del Senato Accademico, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca e ogni altra misura relativa al diritto allo studio;

e) approva le proposte di assegnazione dei posti, formulate dai Dipartimenti e approvate dal Senato Accademico;

f) approva le proposte di chiamata dei e delle docenti deliberate dai Dipartimenti che hanno ricevuto il parere favorevole del Senato Accademico;

g) delibera, previo parere del Senato Accademico e acquisita, ove prescritto dalle norme e dalle direttive nazionali, la relazione del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione e Master, nonché di sedi; nel caso di parere diverso fra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei e delle componenti;

h) delibera, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo e altre strutture didattiche e di ricerca; nel caso di parere diverso fra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei e delle componenti;



i) delibera, previo parere del Senato Accademico, la ripartizione delle risorse di Ateneo destinate agli assegni e ai contratti di ricerca e ai contratti di insegnamento;

j) delibera, previo parere del Senato Accademico limitatamente agli aspetti didattici, scientifici e di terza missione, i contratti e le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 28, comma 2, lett. f), e quelli di importo superiore al limite individuato nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

k) delibera l'attivazione, la modifica o la soppressione dei centri di servizio dell'Università;

l) approva i regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza;

m) trasmette al MUR e al MEF, per il tramite del Rettore o della Rettrice, i documenti di bilancio di cui alla lett. a);

n) approva, previo parere del Senato Accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio immobiliare, istituendo, ove occorra, una Commissione edilizia secondo i criteri fissati nel Regolamento generale d'Ateneo;

o) conferisce l'incarico di Direttore o Direttrice Generale, su proposta rettorale e previo parere del Senato Accademico;

p) definisce annualmente gli obiettivi del Direttore o della Direttrice Generale, che fanno parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

q) approva il Piano di cui alla precedente lettera p) e la relazione sui risultati organizzativi e individuali secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. c);

r) senza la presenza della rappresentanza studentesca, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione dei procedimenti disciplinari relativi a membri del corpo docente, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;

s) delibera l'indennità di carica spettante al Rettore o alla Rettrice e l'entità e l'erogazione dell'indennità spettante al Pro Rettore Vicario o alla Pro Rettrice Vicaria, a Direttori e Direttrici di Dipartimento, alla Difensora Civica o al Difensore Civico delle studentesse e degli studenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti e della Consigliera o del Consigliere di fiducia.

Articolo 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) Rettore o Rettrice;

b) due membri eletti dal corpo studentesco;

c) cinque membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui uno appartenente al ruolo tecnico e amministrativo, designati dal Rettore o dalla Rettrice, previo parere favorevole del Senato Accademico, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici;

d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'Università, designati dal Rettore o dalla Rettrice entro una rosa definita da una Commissione nominata dal Senato Accademico; tale rosa è composta, ove possibile, da almeno quattro persone candidate, individuate anche mediante avvisi pubblici;

e) in considerazione della rete di relazioni storiche dell'Ateneo senese, per individuare un o una componente che possa garantire una valida espressione del territorio, un membro appartenente ai ruoli dell'Università è designato dal Rettore o dalla Rettrice dopo aver sentito la Sindaca o il Sindaco di Siena e il o la Presidente della Provincia entro una rosa definita con le stesse modalità descritte alla lett. d) del presente comma.

2. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca sono stabilite dal Regolamento elettorale.

3. I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Università a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti iscritti nell'Università.

4. I membri esterni di cui al comma 1, lettere c), d), e), devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale e un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla



qualificazione scientifica e culturale.

5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere il proprio mandato in modo imparziale, operando per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università e senza condizionamenti da parte dell'ente o della categoria di provenienza.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore o dalla Rettrice che lo convoca quando lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

7. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario o la Pro Rettrice Vicaria e il Direttore o la Direttrice Generale, che svolge le funzioni di segretario o segretaria verbalizzante.

8. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile una sola volta, dura quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.

- TITOLO IV -
ORGANI AUSILIARI, DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 33 (Organi ausiliari)

1. Sono organi ausiliari dell'Università, con funzioni di supporto delle competenze degli organi di governo:
   a) Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria e Delegate e Delegati;
   b) Commissione Relazioni Internazionali;
   c) Commissione Ricerca;
   d) Consiglio Studentesco;
   e) Conferenza territoriale e dei sostenitori;
   f) Presidio della Qualità;
   g) Difensora Civica o Difensore civico delle studentesse e degli studenti;
   h) Comitato Unico di Garanzia;
   i) Consigliera o Consigliere di fiducia.

Articolo 34 (*Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria, Delegate e Delegati*)

1. Il Rettore o la Rettrice sceglie e nomina un Pro Rettore Vicario o una Pro Rettrice Vicaria tra le professoresse ordinarie e i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Università.

2. Il Pro Rettore Vicario o la Pro Rettrice Vicaria sostituisce il Rettore o la Rettrice, in caso di sua assenza o impedimento, per l'ordinaria amministrazione.

3. Il Pro Rettore Vicario o la Pro Rettrice Vicaria esercita inoltre le funzioni a lui o a lei specificamente delegate dal Rettore o dalla Rettrice e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Al Pro Rettore Vicario o alla Pro Rettrice Vicaria può essere attribuita un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Rettore o la Rettrice, nell'esercizio delle sue competenze, può avvalersi di Delegate e Delegati che sceglie tra i docenti e le docenti di ruolo dell'Università, affidando loro la cura di particolari tematiche, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'Università e la firma dei relativi atti.

6. Sono di competenza del Rettore o della Rettrice la nomina e la revoca di Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria e di Delegate e Delegati, che rispondono direttamente del loro operato a lui o a lei e decadono al momento della cessazione del mandato di lui o di lei, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 3, con riferimento al Pro Rettore Vicario o alla Pro Rettrice Vicaria. Nel decreto rettorale di nomina sono precisate le relative competenze.



Articolo 35 (Commissione Relazioni Internazionali)

1. La Commissione Relazioni Internazionali è organo di impulso e raccordo delle iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività di ricerca e didattiche dell'Ateneo.

2. Svolge queste funzioni:

a) promuove la raccolta e diffusione di progetti, bandi e iniziative di livello comunitario e internazionale e ne favorisce la fruizione da parte dei Dipartimenti interessati, anche attraverso la redazione di linee guida circa l'attuazione delle relative procedure;

b) esegue il monitoraggio e il coordinamento delle attività di rilievo comunitario e internazionale svolte dai Dipartimenti d'Ateneo;

c) ove non diversamente previsto da discipline di settore, cura la selezione di candidate e candidati per l'attribuzione delle borse di studio relative ai bandi d'Ateneo per la mobilità internazionale di docenti, studentesse e studenti;

d) formula agli organi competenti proposte sull'internazionalizzazione del corpo docente e studentesco e promuove ogni altra azione volta a facilitarne la mobilità in ingresso e in uscita.

3. La Commissione Relazioni Internazionali, presieduta dal Rettore o dalla Rettrice o da persona da lui o da lei delegata, è composta da otto docenti di nomina rettorale, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale. Il mandato dura tre anni.

Articolo 36 (Commissione Ricerca)

1. La Commissione ricerca di Ateneo è organo di impulso e raccordo delle iniziative volte a promuovere le attività di ricerca dell'Ateneo.

2. La Commissione Ricerca:

a) valuta ciascuna relazione tecnico-scientifica che richieda una validazione prima della trasmissione agli enti finanziatori;

b) opera selezioni in caso di valutazione delle idee progettuali, in occasione di procedure interne o in fase di presentazione agli enti finanziatori;

c) opera valutazioni in fase di esecuzione dei progetti finanziati, ove esigenze di monitoraggio e rendicontazione dei programmi a cui partecipa l'Ateneo lo richiedano espressamente;

d) redige linee guida per accompagnare procedure di valutazione interna o per rendere più efficaci e funzionali le procedure dipartimentali;

e) attua esercizi di autovalutazione periodica della produzione scientifica di Ateneo e dei prodotti della ricerca.

3. La Commissione Ricerca, presieduta dal Rettore o dalla Rettrice o da persona da lui o da lei delegata, è composta da un o una rappresentante per ogni dipartimento. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 37 (Consiglio Studentesco)

1. Il Consiglio Studentesco è l'organo di rappresentanza della componente studentesca; propone ed è consultato sulle questioni che lo riguardano.

2. In particolare, il Consiglio Studentesco, oltre alle competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, esprime pareri obbligatori al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione su:

a) bilancio unico di previsione annuale, bilancio unico di previsione triennale e rendiconto unico di Ateneo, secondo le norme di legge vigenti;

b) Regolamento didattico d'Ateneo;

c) contribuzione studentesca;

d) programma di interventi relativi al diritto allo studio;

e) indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica.

3. Il Consiglio Studentesco può chiedere al Rettore o alla Rettrice di inserire all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione questioni che interessino la didattica e il



diritto allo studio. Non possono costituire oggetto della richiesta questioni relative alle persone dei e delle docenti, alla destinazione dei posti di ruolo e alla distribuzione dei fondi di ricerca.

4. Il Consiglio Studentesco può costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.

5. I e le componenti del Consiglio Studentesco hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni attinenti alle materie di propria competenza.

Articolo 38 (Composizione del Consiglio Studentesco)

1. Il Consiglio studentesco è composto da:
   a) la rappresentanza studentesca nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
   b) la rappresentanza studentesca nel Consiglio territoriale per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, limitatamente alle iscritte e agli iscritti all'Università di Siena;
   c) un o una rappresentante per Dipartimento, eletto o eletta al loro interno dalla rappresentanza studentesca presente in ciascun Consiglio di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica dei relativi Corsi di studio;
   d) un numero di rappresentanti pari a quello dei Dipartimenti attivati, elette o eletti dall'intera comunità studentesca secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale;
   e) due rappresentanti elette o eletti, al loro interno, fra tutte le persone iscritte ai Corsi di Dottorato d'Ateneo;
   f) due rappresentanti elette o eletti, al loro interno, fra tutte le persone iscritte ai Corsi di Specializzazione d'Ateneo.

2. Il Consiglio Studentesco dura in carica due anni ed elegge al suo interno un o una Presidente che convoca le sedute, anche su richiesta di un quarto dei e delle componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni.

3. Il Consiglio Studentesco può costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 39 (Conferenza Territoriale e dei Sostenitori)

1. Per favorire e rafforzare le relazioni con soggetti istituzionali, culturali, professionali, produttivi e sociali che operano nel territorio di riferimento, o comunque in ambiti attinenti ai propri fini istituzionali, l'Università promuove la convocazione di una Conferenza Territoriale e dei Sostenitori che ha il compito di discutere e proporre azioni e iniziative di interesse comune anche in relazione alle esigenze e prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo.

2. La Conferenza è convocata dal Rettore o dalla Rettrice, che ne presiede e dirige i lavori. Alla Conferenza sono invitati a partecipare i/le rappresentanti dei seguenti Enti:
   a) Regione Toscana;
   b) Comune di Siena;
   c) Provincia di Siena;
   d) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena;
   e) Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
   f) Università per Stranieri di Siena;
   g) Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
   h) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
   i) Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
   j) Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est;
   k) comuni che ospitano sedi decentrate dell'Università di Siena;



l) associazioni di *alumni* riconosciute dal Senato Accademico;

3. Il Rettore o la Rettrice può inoltre invitare a partecipare rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni, accademie e istituzioni culturali e del terzo settore, delle imprese ed enti che operino in settori rilevanti per i fini istituzionali dell'Università o che contribuiscano in modo particolare al suo funzionamento. Alla Conferenza possono partecipare anche i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. La Conferenza è aperta dal Rettore o dalla Rettrice, che illustra l'attività svolta e le linee guida della programmazione strategica dell'Ateneo.

5. La Conferenza chiude i lavori approvando un documento che contiene la sintesi dei dibattiti e le specifiche proposte per gli organi di governo.

Articolo 40 (Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti)

1. È istituita la figura della Difensora Civica o del Difensore Civico delle studentesse e degli studenti, di nomina rettorale su designazione del Senato Accademico, entro una rosa di tre nomi proposta dal Consiglio Studentesco, tra persone esterne all'Ateneo in possesso della laurea e dotate di adeguata competenza giuridica e tecnico- amministrativa, conoscenza dell'organizzazione e della legislazione universitaria.

2. La figura di cui al comma 1 è garante dell'imparzialità, trasparenza e correttezza delle attività didattiche e dei servizi connessi rivolti al corpo studentesco. Svolge le funzioni di controllo, segnalazione e proposta previste dal Regolamento generale d'Ateneo.

3. La figura di cui al comma 1 non è sottoposta ad alcuna dipendenza, gerarchica o funzionale, da altri organi dell'Ateneo.

4. La figura di cui al comma 1 è tenuta a garantire la riservatezza e l'anonimato di coloro che le si rivolgono e a mantenere il segreto d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile.

6. Le ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo. L'eventuale trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove azioni e iniziative volte ad assicurare in ogni ambiente lavorativo parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta o indiretta, relativa all'età, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla provenienza etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua e a ogni altra condizione personale; favorisce inoltre l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, assumendo iniziative e proposte volte a migliorare il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro.

2. Il Comitato, nell'ambito delle sue competenze, opera in stretto raccordo con il Direttore o la Direttrice Generale ed esercita le funzioni propositive, consultive e di vigilanza definite nel Regolamento generale d'Ateneo.

3. Le persone che compongono il Comitato sono nominate con provvedimento del Direttore o della Direttrice Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. Il Comitato si avvale di un Osservatorio di genere, formato da quattro rappresentanti nominate o nominati tra componenti del Comitato Unico di Garanzia e da quattro componenti esterne o esterni al Comitato stesso, di cui una studentessa, designate o designati secondo le modalità indicate dal Regolamento generale d'Ateneo, con funzioni conoscitive e propositive in ordine alle politiche di genere dell'Ateneo. Il Comitato si avvale inoltre di un Osservatorio su orientamento sessuale e identità di genere designato secondo le medesime modalità, anch'esso con funzioni conoscitive e propositive.

5. Il mandato dei e delle componenti del Comitato e dell'Osservatorio dura quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.



Articolo 42 (Consigliera o Consigliere di fiducia)

1. La Consigliera o il Consigliere di fiducia offre consulenza e assistenza a sostegno della comunità universitaria in materia di discriminazione, molestie sessuali e morali, vicende di mobbing e di mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate nel Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.

2. La Consigliera o il Consigliere di fiducia è una persona esterna all'Amministrazione, nominata dal Rettore o dalla Rettrice su proposta del Comitato Unico di garanzia, individuata a seguito di uno specifico bando pubblico tra una rosa di candidate e candidati con idonee competenze ed esperienze professionali e personali. Il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile.

3. Le ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. L'eventuale trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 43 (Presidio della Qualità d'Ateneo)

1. Il Presidio della Qualità d'Ateneo (PQA) promuove e supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli organi di governo. Il PQA supporta le strutture dell'Ateneo nella costruzione dei processi per l'assicurazione della qualità. A tal fine, svolge attività di supervisione, monitoraggio e formazione in materia di assicurazione della qualità.

2. Le funzioni del PQA sono definite da un Regolamento specifico, con l'obiettivo di promuovere la cultura della qualità nella didattica, nella ricerca e nella terza missione.

3. La composizione del PQA è definita dal Regolamento del Presidio della Qualità d'Ateneo sulla base di quanto previsto dal Senato Accademico.

Articolo 44 (Organi di valutazione e controllo)

1. Sono organi di valutazione e controllo dell'Università:
   a) Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
   b) Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti;
   c) Collegio di Disciplina;
   d) Commissione Etica.

Articolo 45 (Nucleo di Valutazione d'Ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo valuta la gestione amministrativa, le attività didattiche, di ricerca e di terza missione, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, e verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, la qualità della ricerca e della didattica e l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; inoltre verifica la congruità del *curriculum* scientifico e professionale di chi è titolare di contratti di insegnamento.

2. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo svolge inoltre, in raccordo con gli organismi ministeriali di controllo, le funzioni previste dalla normativa vigente relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, per promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.

3. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione d'Ateneo l'autonomia operativa, il diritto di accesso agli atti, documenti, archivi di dati e informazioni necessarie, la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo rende pubblici i risultati delle proprie analisi e delle valutazioni. Tali risultati costituiscono, per le autonome determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo, criterio di riferimento per la destinazione delle risorse e degli incentivi e per le attività di programmazione.

5. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un rapporto sullo stato dell'Università che contiene una relazione generale sui risultati delle attività compiute e offre indicazioni sulla congruità della ripartizione delle risorse rispetto agli obiettivi della programmazione d'Ateneo. Presenta annualmente al Consiglio Studentesco una relazione sui temi della didattica.



6. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo è composto da sei membri, quattro dei quali esterni all'Università, e da un membro rappresentante della componente studentesca. Sono nominati dal Rettore o dalla Rettrice, su designazione del Senato Accademico, tra persone di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, a eccezione del o della rappresentante della componente studentesca, eletto o eletta da quest'ultima. Il loro mandato, rinnovabile una sola volta, è biennale per il o la rappresentante della componente studentesca, triennale per gli altri membri. Il o la Presidente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo è eletto o eletta tra coloro che lo compongono ed è nominato o nominata con decreto del Rettore o della Rettrice. Il *curriculum* dei e delle componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo è reso pubblico nel sito internet dell'Università.

7. Ai e alle componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo spetta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 46 (Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti)

1.Il Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti è organo di controllo della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, delle strutture d'Ateneo.

2. Inoltre:

a) esprime mediante una relazione pareri obbligatori sulle proposte di bilancio preventivo unico e sulle sue variazioni. Nei pareri è espresso un giudizio motivato di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. Il Collegio può suggerire al Consiglio di Amministrazione tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni contabili. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte;

b) vigila, per gli aspetti di propria competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e anche sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, inclusi i princìpi di corretta amministrazione;

c) esprime mediante una relazione pareri obbligatori sulla proposta di rendiconto unico di Ateneo entro il termine previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto unico alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e considerazioni sulla gestione tendenti a migliorarne efficienza, efficacia ed economicità;

d) collabora con gli organi d'Ateneo secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;

e) redige un rapporto al Rettore o alla Rettrice e al Consiglio di Amministrazione su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali competenti;

f) effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale o custodia;

g) effettua operazioni di riscontro e di verifica anche nei riguardi delle unità organizzative dotate di autonomia gestionale e di budget;

h) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

3. Coloro che compongono il Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti possono accedere ad atti, documenti e informazioni che riguardano le materie di propria competenza.

Articolo 47 (Composizione del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti è nominato con decreto rettorale ed è composto da:

a) Presidente, designata o designato dal Senato Accademico tra le magistrate e i magistrati amministrativi e contabili e le avvocate e gli avvocati dello Stato;

b) due membri effettivi, uno designato dal MEF e uno scelto dal MUR;

c) due membri supplenti, uno designato dal MEF e uno scelto dal MUR.



2. Tutti i membri del Collegio devono essere scelti tra le iscritte e gli iscritti al Registro dei Revisori e delle Revisore Contabili. Non può far parte del Collegio chi abbia o abbia avuto rapporti di lavoro dipendente o abbia o abbia avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di lavoro autonomo con l'Ateneo.

3. Revisore e Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno inoltre l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio.

4. Il mandato di Revisora o Revisore dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ogni componente del Collegio può vedersi revocato l'incarico solo per gravi violazioni o inadempimenti dei suoi doveri d'ufficio; può cessare dall'incarico per dimissioni volontarie e impossibilità derivante da qualunque causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. I relativi atti sono adottati dal Rettore o dalla Rettrice su proposta del Senato Accademico.

6. Ai e alle componenti del Collegio spetta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 48 (Collegio di Disciplina)

1. Il controllo disciplinare sul personale docente è attribuito al Collegio di Disciplina, articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre docenti di prima fascia, tre di seconda fascia e tre ricercatori o ricercatrici, tutte e tutti in regime di tempo pieno, e da un uguale numero di supplenti nelle medesime fasce, per i casi di cessazione anticipata di chi è titolare o di impedimento alla costituzione del Collegio.

2. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella Sezione composta da docenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella della docente sottoposta o del docente sottoposto a procedimento. Cura la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore o dalla Rettrice secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lettera j). Nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento generale d'Ateneo, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, esprime un parere conclusivo sulla proposta rettorale, sia in relazione alla rilevanza dei fatti contestati sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Rettore o alla Rettrice e al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti.

3. I componenti del Collegio di Disciplina sono individuati mediante elezione diretta. Ad apposito regolamento è demandata la disciplina di dettaglio finalizzata anche a prevedere che all'interno dell'Organismo vi sia una componente, almeno parziale, di docenti esterni all'Ateneo.

4. Il mandato dura quattro anni accademici e non è rinnovabile.

5. Nei casi di illeciti imputabili al Rettore o alla Rettrice l'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Decano o alla Decana dell'Ateneo.

6. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

7. Il controllo sugli illeciti compiuti da studentesse e studenti è affidato a una Commissione di Disciplina di nomina rettorale; il suo funzionamento è stabilito da un regolamento specifico.

Articolo 49 (Commissione Etica)

1. La Commissione Etica verifica il rispetto delle norme del Codice Etico da parte della Comunità universitaria e cura l'istruttoria sui casi di infrazione al Codice.

2. La Commissione Etica raccoglie le segnalazioni di infrazione provenienti da qualunque persona interessata e le indicazioni fornite dagli organi di governo d'Ateneo, dai Direttori e dalle Direttrici dei Dipartimenti e dalle Commissioni paritetiche docenti-studentesse e studenti. Inoltre, provvede a pubblicare sul sito dell'Ateneo le prassi da ritenersi conformi o contrastanti con il Codice Etico.

3. La Commissione Etica è composta da:
   a) Difensora Civica o Difensore Civico delle studentesse e degli studenti;
   b) un o una docente di designazione rettorale;
   c) un o una rappresentante del personale tecnico e amministrativo di designazione rettorale.

4. L'incarico ha durata triennale.



– TITOLO V –
AMMINISTRAZIONE

Articolo 50 (Princìpi di amministrazione)

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle proprie strutture in modo da assicurare il più adeguato perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da:
- assicurare la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività;
- valorizzare le competenze nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti;
- evitare la duplicazione di ruoli e funzioni;
- osservare i principî di collaborazione, flessibilità operativa, responsabilità e sussidiarietà nella definizione dei processi decisionali;
- promuovere la partecipazione del personale tecnico e amministrativo a programmi internazionali di valorizzazione professionale.

Articolo 51 (Direttore/Direttrice Generale)

1. Il Direttore o la Direttrice Generale è responsabile, sulla base degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione. È inoltre titolare dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, per quanto compatibile.

2. Inoltre il Direttore o la Direttrice Generale:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

b) coadiuva il Rettore o la Rettrice, nell'ambito delle materie definite dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con i documenti di programmazione d'Ateneo, nell'elaborazione della proposta del piano triennale di fabbisogno del personale e ne cura l'attuazione per quel che riguarda il personale tecnico e amministrativo;

c) propone al Consiglio di Amministrazione il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

d) cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo;

e) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali;

f) definisce gli obiettivi e i programmi che i e le dirigenti devono perseguire, alla luce degli indirizzi strategici e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e ne indirizza e verifica l'attuazione;

g) assicura, anche attraverso linee guida, l'omogeneo svolgimento delle funzioni dei e delle dirigenti in relazione all'organizzazione dei servizi e delle procedure di loro competenza;

h) nomina i e le responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando ciò non sia di competenza dirigenziale;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei e delle responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico-amministrativi a cui non siano preposte o preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

j) valuta annualmente l'operato dei e delle dirigenti, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* d'Ateneo, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;

k) esercita la potestà disciplinare sui e sulle dirigenti e sul personale tecnico e amministrativo;

l) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle articolazioni amministrative e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, degli indirizzi strategici e del



Piano Integrato di Attività e Organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

m) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico e amministrativo e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

n) è responsabile della corretta gestione delle risorse e della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo;

o) adotta gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo, quando non siano di competenza dirigenziale;

p) aggiudica gli appalti per lavori, servizi e forniture, nell'ambito dei procedimenti di spesa di propria competenza a esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia finanziaria; stipula i relativi contratti;

q) stipula i contratti e le convenzioni di competenza dell'Amministrazione, come indicato dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

r) propone al Consiglio di Amministrazione le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l'Università;

s) esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento.

3. Il Direttore o la Direttrice Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, previa acquisizione delle relazioni delle e dei responsabili dei servizi e delle strutture decentrate.

Articolo 52 (Conferimento e revoca dell'incarico di Direttore o Direttrice Generale)

1. L'incarico di Direttore o Direttrice Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta rettorale e sentito il parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali. Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del MUR di concerto con il MEF. Se l'incarico è conferito a un o una dipendente della pubblica amministrazione, per tutta la durata del contratto è obbligatoria la sua collocazione in aspettativa senza assegni.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore o Direttrice Generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di governo, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione delle risorse, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni del Direttore o della Direttrice Generale sono esercitate, su proposta rettorale, fino alla nomina di chi subentra e comunque per non più di sei mesi, da una sostituta o un sostituto di nomina del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

4. Il Direttore o la Direttrice Generale può designare una dirigente vicaria o un dirigente vicario o, in mancanza, una funzionaria vicaria o un funzionario vicario per sostituzione in caso di assenza o di impedimento. La nomina avviene con provvedimento del Direttore o della Direttrice Generale e decade alla scadenza o cessazione del mandato di lui o di lei o in caso di revoca motivata dell'incarico.

Articolo 53 (Dirigenza e funzioni dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso. Gli incarichi connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore o dalla Direttrice Generale nel rispetto della normativa vigente e della disciplina collettiva.

2. In caso di carenza di personale dirigenziale a tempo indeterminato e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, il Direttore o la Direttrice Generale può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti, a soggetti – anche non di qualifica dirigenziale – di particolare competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso.

3. Dirigenti e titolari di incarichi di livello dirigenziale curano l'attuazione dei compiti e dei progetti loro assegnati dal Direttore o dalla Direttrice Generale, adottando i relativi atti e disponendo di autonomi poteri



di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali loro assegnate. Degli atti adottati, della gestione attuata e dei risultati conseguiti rispondono in via esclusiva.

4. Inoltre, dirigenti e titolari di incarichi di livello dirigenziale:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore o alla Direttrice Generale;

b) organizzano, dirigono, coordinano e controllano l'attività delle articolazioni amministrative, che dipendono da loro, e dei e delle responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

c) nominano i e le responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del Direttore o della Direttrice Generale, e provvedono a definire i compiti e a verificare la loro corretta esecuzione segnalando eventuali infrazioni disciplinari;

d) provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito;

e) perseguono gli obiettivi e i programmi assegnati dal Direttore o dalla Direttrice Generale, alla luce degli indirizzi strategici e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

f) svolgono i compiti a loro assegnati dal Direttore o dalla Direttrice Generale.

Articolo 54 (Strutture di servizio)

1. Sono strutture di servizio dell'Università:

a) Centri di Servizio d'Ateneo;

b) Dipartimenti Amministrativi;

c) Sistema Bibliotecario d'Ateneo;

d) Sistema Museale d'Ateneo.

Articolo 55 (Centri di Servizio e Dipartimenti Amministrativi)

1. I Centri di Servizio d'Ateneo sono istituiti con decreto del Direttore o della Direttrice Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali alle funzioni istituzionali di interesse generale.

2. Per la gestione di funzioni amministrative particolarmente complesse possono essere istituiti Dipartimenti Amministrativi, anche di tipo interistituzionale, con provvedimento del Direttore o della Direttrice Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di Servizio e dei Dipartimenti Amministrativi sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 56 (Sistema Bibliotecario d'Ateneo)

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d'Ateneo e di predisporre servizi adeguati per l'accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti.

2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.

3. Alle Biblioteche è garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo degli Organi di governo dell'Ateneo e delle direttive del Direttore o della Direttrice Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 57 (Sistema Museale d'Ateneo)

1. Il Sistema Museale d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e servizi deputato alla



raccolta, conservazione, tutela, arricchimento, classificazione, valorizzazione, studio ed esposizione al pubblico dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell'Ateneo che, per pregio, importanza e quantità, non possono considerarsi di pertinenza di altre strutture di ricerca e didattiche.

2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.

3. Ai Musei dell'Ateneo è garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo degli Organi di governo dell'Ateneo e delle direttive del Direttore o della Direttrice Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 58 (Archivi)

1. L'Ateneo tutela la propria memoria storica attraverso l'Archivio corrente, di deposito e storico, ne assicura la conservazione ottimale e ne garantisce la fruizione a studiose e studiosi, predisponendo per ciascuna fase gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, in ambiente tradizionale e digitale.

- TITOLO VI -
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 (Composizione degli organi elettivi)

1. Le persone che compongono gli organi elettivi, sia monocratici sia collegiali, non possono essere elette più di due volte consecutivamente, salvo che non sia disposto diversamente da questo Statuto.

2. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato, a meno che la legge vigente non preveda diversamente.

3. In ogni caso il Rettore o la Rettrice non può essere eletto o eletta per una seconda volta.

4. Ai fini del computo della durata del mandato degli organi di governo, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Università nella qualità di componente elettiva o elettivo dell'organo, alla data di entrata in vigore dello Statuto.

5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale docente di ruolo a tempo pieno che, a eccezione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, assicuri un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Il vincolo della durata non si applica ai Direttori e alle Direttrici eletti ed elette in Senato Accademico, alle cariche di Presidente dei Comitati per la didattica, Coordinatore o Coordinatrice e Direttore o Direttrice delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di dottorato e di Master universitari.

6. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito alle iscritte e agli iscritti per non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni.

7. Il procedimento di rinnovo degli organi d'Ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita, in regime di *prorogatio* per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale periodo di *prorogatio*, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal Rettore o dalla Rettrice.

8. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un o una componente docente e del personale tecnico-amministrativo del Senato Accademico, si procede a nuove elezioni. Per la componente studentesca subentra, per lo scorcio residuo di durata dell'organo, la prima delle persone non elette che ne abbia titolo, procedendo per progressivo scorrimento della graduatoria. Se questo non è possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni; per la rappresentanza studentesca, l'elezione viene effettuata all'interno del Consiglio Studentesco. Ai fini del computo del limite dei mandati, viene considerato anche il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro.



9. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro designato nel Consiglio di Amministrazione, subentra per un intero mandato un nuovo membro designato secondo le stesse modalità entro sessanta giorni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un o una rappresentante delle studentesse e degli studenti, subentra per lo scorcio di mandato la prima delle persone non elette che ne abbia titolo**,** procedendo per progressivo scorrimento della graduatoria. Se questo non è possibile, si procede a nuova elezione entro sessanta giorni, all'interno del Consiglio Studentesco.

10. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del Rettore o della Rettrice, l'elezione è indetta entro sessanta giorni; la nuova eletta o il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina e lo conserva per tutta la durata del mandato dell'organo.

11. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui è membro elettivo o designato, decade dal mandato.

12. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, se non diversamente previsto da questo Statuto, non comporta compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 60 (Incompatibilità e divieti)

1. Non è possibile fare parte contemporaneamente di più di un organo tra il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, salve diverse previsioni normative, dello Statuto e dei Regolamenti. Non è inoltre possibile ricoprire contemporaneamente due delle seguenti cariche: Rettore o Rettrice, Pro Rettore Vicario o Pro Rettrice Vicaria, Direttore o Direttrice (di Dipartimento, di Dipartimento ad Attività Integrata, di Dipartimento Interaziendale), Presidente delle Strutture di raccordo. La carica di componente del Collegio di Disciplina e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo è incompatibile con ogni altra carica istituzionale nell'Università, nei suoi enti e nelle sue strutture strumentali.

2. In particolare, ai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore o la Rettrice limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e, per i Direttori e le Direttrici di Dipartimento, limitatamente al solo Senato Accademico;

b) essere componente di altri organi dell'Università, salvo che, per il personale docente, dei Consigli dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, dei Comitati per la didattica, dei Centri di ricerca, dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, dei Collegi dei dottorati di ricerca e, per le rappresentanze studentesche, del Consiglio Studentesco;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Direttrice delle Scuole di Specializzazione;

d) avere, per tutta la durata del mandato, incarichi pubblici di natura politica;

e) far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo o del Collegio delle Revisore e dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e negli organismi nazionali di valutazione e controllo.

3. Coloro che abbiano rivestito incarichi pubblici di natura politica nei tre anni precedenti non possono ricoprire la carica di consigliera o consigliere di amministrazione.

4. L'elezione a una carica incompatibile o comunque non cumulabile con altra già ricoperta comporta il dovere di optare per una delle cariche entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata opzione, l'eletta o eletto decade dalla carica precedentemente ricoperta.

Articolo 61 (Pari opportunità nella composizione degli organi d'Ateneo)

1. La composizione degli organi elettivi d'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere nell'accesso agli uffici pubblici. L'Università promuove l'applicazione di questo principio anche nelle procedure elettorali definite nel relativo Regolamento.

2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi non elettivi d'Ateneo è garantita l'uguaglianza nella rappresentanza di genere.



3. La Comunità universitaria si impegna a promuovere un'equilibrata rappresentanza di genere nella composizione di tutti i propri organi.

Articolo 62 (Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore o dalla Rettrice, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Studentesco, da un Consiglio di Dipartimento, da un terzo dei membri del Senato Accademico, da un decimo dei e delle dipendenti.

2. Il Senato Accademico, previo parere favorevole reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta l'adozione della proposta di revisione dello Statuto. Su di essa si pronunciano i Consigli di Dipartimento e il Consiglio Studentesco entro sessanta giorni. Nei sessanta giorni successivi, tenuto conto dei pareri pervenuti, il Senato Accademico delibera l'approvazione definitiva della revisione a maggioranza dei due terzi delle persone aventi diritto.

3. È comunque vietata la modifica delle disposizioni sull'elezione del Rettore o della Rettrice a partire da un anno prima della scadenza del suo mandato.

Articolo 63 (Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione del presente Statuto il Senato Accademico, in scadenza al 31 dicembre 2024, viene ricostituito secondo le disposizioni di cui al precedente art. 30.

2. Qualora l'approvazione dello Statuto non consentisse di rispettare i termini previsti dall'art. 35 del Regolamento elettorale, le procedure di indizione per la ricomposizione del Senato Accademico si avvieranno entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di questo Statuto in Gazzetta Ufficiale. In questo caso il consesso attuale rimarrà in carica fino all'insediamento del nuovo Senato Accademico e quest'ultimo rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2027.

3. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 30, co. 1, lettera d), nel caso in cui in una delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale venga ad essere presente solo un Direttore o una Direttrice, la composizione del Senato si integra con l'elezione di un o una docente appartenente alla medesima area scientifica, ulteriore rispetto ai due previsti all'art. 30, co 1, lett. e).

Articolo 64 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

24A04348



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzocaina, idrocortisone acetato, eparina sodica, «Proctosoll».

Estratto determina AAM/PPA n. 658/2024 del 9 agosto 2024

È autorizzata la seguente variazione: tipo II - C.I.4) Sono modificati i paragrafi 4.4, 4.8 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale PROCTOSOLL nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

A.I.C. 027377011 - «Crema rettale» tubo da 20 g;

A.I.C. 027377023 - «Crema rettale» tubo in alluminio da 30 g.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la modifica della denominazione delle confezioni già autorizzate come di seguito indicato:

da A.I.C. 027377011 - «Crema rettale» tubo da 20 g;

a A.I.C. 027377011 - «Crema rettale» tubo da 20 g e cannula erogatrice;

da A.I.C. 027377023 - «Crema rettale» tubo in alluminio da 30 g;

a A.I.C. 027377023 - «Crema rettale» tubo da 30 g e cannula erogatrice.

Codice pratica: VN2/2023/255.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna, codice fiscale 03432221202.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04342

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triamcinolone acetonide, «Kenacort».

Estratto determina AAM/PPA n. 657/2024 del 9 agosto 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione *worksharing* approvata dallo Stato membro di riferimento (Irlanda): tipo II - C.I.4 sono modificati i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale KENACORT nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 013972056 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml.

Codice pratica: VC2/2023/312.

N. procedura: IE/H/XXXX/WS/218 (IE/H/9000/123/WS/131).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 40-46 - 00144 Roma, codice fiscale 00082130592.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04343



CAMERA DI COMMERCIO DOLOMITI DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente dell'area 2 servizi alle imprese n. 52 del 11 luglio 2024.

L'impresa ha riconsegnato tre punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
217TV	Alfio Lago Gioielli	Castelfranco Veneto

24A04340

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto».

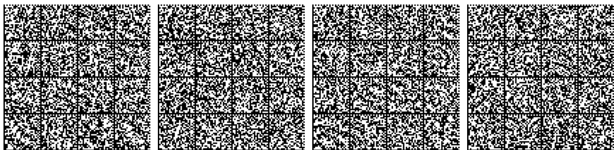
Si rende noto che il decreto n. 0362383 dell'8 agosto 2024 concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» è stato pubblicato sul sito internet del Ministero all'apposita sezione:

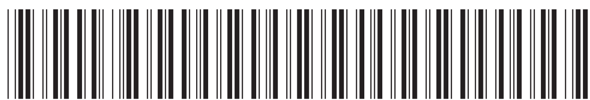
Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica disciplinari Procedura nazionale - Anno 2024 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» disciplinari, ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20839

24A04341

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-198) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

